

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 2 FEBBRAIO 2001

4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 5

### SOMMARIO

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2869	[5.3.1]
Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Adda Nord (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)	2

**Gli allegati cartografici sono in visione  
presso la redazione  
del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
e negli uffici competenti della Regione Lombardia,  
via Fabio Filzi n. 22, Milano**

[BUR2001031]

[5.3.1]

D.G.R. 22 DICEMBRE 2000 - N. 7/2869

**Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Adda Nord (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazioni e integrazioni;

- la l.r. 16 settembre 1983 n. 80 «Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord»;

- la l.r. 28 febbraio 2000 n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette» e in particolare l'art. 1, comma 4, che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi precedentemente riconosciuti al Consiglio regionale dall'art. 19, comma 1, della l.r. 86/83;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 57, che prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della l. 142/90 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela dell'ambiente;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» e in particolare l'art. 3, comma 29, laddove prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale recepisca i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi;

- la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni», e in particolare agli artt. 4 e 5 in base ai quali i piani territoriali di coordinamento hanno valenza di piano territoriale paesistico;

Preso atto:

- dell'adozione del piano territoriale di coordinamento con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 2 dell'8 gennaio 1993 «Adozione nuova proposta di piano territoriale di coordinamento e conseguente revoca della proposta di P.T.C. adottata con deliberazione di A.C. n. 21 del 26 giugno 1989»;

- che, a seguito della pubblicazione della proposta di P.T.C. adottata dal Consorzio del Parco, sono pervenute all'ente parco n. 183 osservazioni;

- che con le deliberazioni n. 11 dell'11 ottobre 1993 e n. 12 del 25 ottobre 1993 l'Assemblea del Consorzio ha formulato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

Richiamata:

- la propria deliberazione n. 6/29627 dell'1 luglio 1997 «Presa d'atto della proposta di perimetrazione delle aree a parco naturale del parco regionale Adda Nord (l.r. 32/96)»;

- la propria deliberazione n. 6/41895 del 12 marzo 1999, «Approvazione della proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adda Nord, come modificata a seguito di verifica, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni» comprensiva dei seguenti allegati:

1) Norme Tecniche di Attuazione con allegati:

a) criteri e parametri per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi alle trasformazioni;

b) schede aree degradate da recuperare;

2) Tavole:

a) planimetria di piano (scala 1:10.000) fogli 1-19;

b) aree a parco naturale (scala 1:10.000) fogli 1-19;

Premesso che:

- successivamente all'approvazione con d.g.r. n. 41895 del 12 marzo 1999 della verifica regionale del P.T.C. del parco Adda Nord, è intervenuta la deliberazione n. 6/49652 del 18 aprile 2000 «Approvazione dei criteri applicativi della l.r.

11/2000 e disposizioni relative al procedimento di approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241».

Tale deliberazione prevede, per i piani territoriali di coordinamento per i quali la verifica istruttoria è stata approvata dalla Giunta regionale e le competenti Commissioni Consiliari non hanno ancora espresso il loro definitivo parere, che i piani siano restituiti dal Consiglio alla Giunta e che l'istruttoria precedente costituisca l'unica base normativa e cartografica per la configurazione finale del P.T.C., salva l'integrazione dipendente dall'esame, previsto dall'art. 1, comma 4 della l.r. 11/2000, di ulteriori contributi o rilievi;

- il Consiglio regionale ha restituito, con nota prot. n. 23535 del 17 aprile 2000, alla Giunta regionale la proposta di P.T.C. del Parco dell'Adda Nord ed i relativi elaborati planimetrici, normativi e le osservazioni e controdeduzioni pervenute;

Visto:

- le 183 osservazioni pervenute direttamente al Parco regionale dell'Adda Nord;

- le 76 osservazioni pervenute direttamente in Regione Lombardia;

Preso atto che:

- sia per il numero elevato di osservazioni pervenute al Parco e in Regione Lombardia, nonché per i contenziosi in atto tra parco e privati, si è reso necessario riaprire i lavori istruttori per analizzare tutte le osservazioni e controdeduzioni pervenute;

- con decreto del direttore generale della Qualità dell'Ambiente n. 27428 del 6 novembre 2000, integrato dal decreto n. 27952 del 9 novembre 2000, è stato costituito un gruppo di lavoro che ha esaminato le osservazioni pervenute sia al Parco che alla Regione ed ha aggiornato gli elaborati normativi e cartografici così come predisposti durante la previgente verifica istruttoria;

- i lavori del gruppo sono stati avviati in data 5 ottobre 2000 e si sono conclusi in data 28 novembre 2000;

Preso atto altresì che nel piano territoriale di coordinamento del parco Adda Nord vengono recepiti tutti gli Accordi di programma in essere, approvati dalla Regione Lombardia, che coinvolgono il territorio del parco;

**Ritenuto** a seguito anche dell'attività del gruppo di lavoro e dell'istruttoria definitiva degli uffici competenti, condotta in relazione agli aspetti e con le modalità di cui alla d.g.r. 6/49652 del 18 aprile 2000, **di apportare modifiche:**

- alle norme tecniche di attuazione (come da allegato agli atti della presente deliberazione)

- alle tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano:

a) planimetria di piano (scala 1:10.000) fogli 1-19;

b) aree a parco naturale (scala 1:10.000) fogli 1-19;

Dato atto che il P.T.C. del parco dell'Adda Nord individua, nell'ambito del parco regionale, le zone proposte a parco naturale;

Considerato che l'istituzione del parco naturale e l'approvazione delle relative norme devono avvenire rispettivamente con legge regionale e con deliberazione del Consiglio regionale così come previsto dall'art. 1, comma 5, della l.r. 11/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

## DELIBERA

**1) Di approvare il piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adda Nord, costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente piano:**

• norme tecniche di attuazione con allegati:

A) criteri e parametri per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi alle trasformazioni;

B) schede aree degradate da recuperare;

• tavole di articolazione territoriale delle previsioni di piano:

1) planimetria di piano (scala 1:10.000) fogli 1-19 (1);

(1) Per motivi tecnici di riproduzione la planimetria viene pubblicata in n. 5 fogli sempre in scala 1:10.000.

2) perimetro parco regionale e perimetro proposto a parco naturale (scala 1:10.000) fogli 1-19 (2) (*omissis*);

2) Di prendere atto che tutti gli Accordi di programma approvati fino ad oggi dalla Regione Lombardia sono recepiti automaticamente nel P.T.C.;

3) Di dare atto che il predetto piano territoriale di coordinamento:

– ha effetti di piano paesistico, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

– assume i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27 maggio 1985 n. 57 e successive modificazioni;

4) Di demandare a successive deliberazioni le proposte di perimetro e della normativa del parco naturale;

5) Pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Regione Lombardia

### PARCO REGIONALE ADDA NORD PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

#### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

#### INDICE

#### Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1 Ambito, contenuti ed effetti del piano territoriale
- Art. 2 Elaborati del piano territoriale di coordinamento
- Art. 3 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
- Art. 4 Standard urbanistici dei piani comunali
- Art. 5 Indirizzi per le aree esterne
- Art. 6 Strumenti di attuazione del piano
- Art. 7 Il piano della riserva
- Art. 8 Normativa di settore
- Art. 9 Regolamenti d'uso
- Art. 10 Il piano di gestione
- Art. 11 Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati
- Art. 12 Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'Ente gestore
- Art. 13 Garanzie
- Art. 14 Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale

#### Titolo II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 15 Perimetri ed azionamento
- Art. 16 Elementi, beni, manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale
- Art. 17 Edifici e complessi rurali da salvaguardare
- Art. 18 Luoghi di memoria storica
- Art. 19 Riserva naturale della Palude di Brivio e Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE
- Art. 20 Monumento naturale «Area leonardesca»
- Art. 21 Zona di interesse naturalistico – paesistico
- Art. 22 Zona agricola
- Art. 23 Nuclei di antica formazione
- Art. 24 Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale
- Art. 25 Zona di iniziativa comunale orientata
- Art. 26 Ville e parchi privati di valore ambientale
- Art. 27 Zona ad attrezzatura per la fruizione
- Art. 28 Zona di compatibilizzazione
- Art. 29 Aree degradate da recuperare

#### Titolo III NORME DI SETTORE

- Art. 30 Norma di tutela paesistica
- Art. 31 Tutela geomorfologica
- Art. 32 Tutela idrologica ed idrogeologica
- Art. 33 Zone umide
- Art. 34 Attività agricola ed agriturismo
- Art. 35 Complessi boscati e vegetazionali
- Art. 36 Arboricoltura di pregio e a rapido accrescimento
- Art. 37 Prevenzione incendi
- Art. 38 Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico
- Art. 39 Attività ricreative, sociali, culturali e sportive e turismo sostenibile
- Art. 40 Sistema della viabilità interna al parco
- Art. 41 Discariche
- Art. 42 Cave
- Art. 43 Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali

(2) La cartografia omissa è consultabile presso il piano regionale con sede a Trezzo d'Adda e presso gli SpazioRegione di Bergamo, Lecco e Milano.

Art. 44 Impianti tecnologici e servizi a rete

Art. 45 Recupero aree degradate

### **Titolo IV NORME FINALI**

Art. 46 Acquisizione di aree

Art. 47 Vigilanza e repressione degli interventi abusivi. Potere cautelare e sanzioni amministrative

Art. 48 Poteri di deroga e rettifiche cartografiche

### **ALLEGATI**

A: Criteri e parametri per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi alle trasformazioni

B: Schede aree degradate da recuperare

### **Titolo I NORME GENERALI**

#### *Art. 1 - Ambito, contenuti ed effetti del piano territoriale*

1. Il presente piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; tale piano ha, altresì, natura ed effetti di piano territoriale regionale per le aree proposte a «parco naturale» ai sensi dell'art. 16 ter della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, come integrato dall'art. 8 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32.

2. Il piano assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il presente piano apporta le modifiche al perimetro di cui alla l.r. 16 settembre 1983, n. 80, necessarie per un miglior assetto territoriale.

4. Il territorio del parco regionale è costituito dalle aree delimitate dal confine indicato sulle tavole di piano: del segno grafico che sulla tavola delimita il confine del parco fa testo il punto limite più interno verso il parco stesso.

5. Nell'ambito del parco regionale, con apposito segno grafico, è individuata la proposta di perimetro del parco naturale, da approvarsi con specifica legge regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/83 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva, agli effetti dell'art. 25 della l. 394/91, la disciplina di parco naturale di cui all'art. 16-ter, comma 2, della l.r. 86/83, avente valenza di piano territoriale regionale. Sino alla definitiva approvazione dei predetti atti, le aree proposte a parco naturale sono soggette alla normativa dettata dal presente piano e alle disposizioni della l.r. 32/96 e successive modifiche e integrazioni dettate dalla l.r. 38/97.

6. I rapporti tra il P.T.C. e gli strumenti di pianificazione sovracomunale, ove formati, sono regolati dall'art. 18, 1° e 2° comma, l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

7. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

#### *Art. 2 - Elaborati del piano territoriale di coordinamento*

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) si compone dei seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione con allegati:

A: Criteri e parametri per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi alle trasformazioni;

B: Schede aree degradate da recuperare;

- Tavole:

1: Planimetria di piano in scala 1:10.000 (fogli 1 - 19)

2: Aree proposte a Parco Naturale, in scala 1:10.000 (fogli 1 - 19).

#### *Art. 3 - Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali*

1. I Comuni interessati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione

del P.T.C. e inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.

2. I Comuni medesimi devono, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente P.T.C., provvedere con apposita variante all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C., ai sensi dell'art. 17, comma 5, l.r. 30 novembre 1983 n. 86.

#### *Art. 4 - Standard urbanistici dei piani comunali*

1. Al fine della determinazione del fabbisogno comunale di standard per verde, gioco e sport previsto dall'art. 22, comma 2°, lettera c) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, i Comuni consorziati fanno riferimento all'intero territorio comunale e possono individuare le aree standard all'interno del parco purché le opere e le attività previste siano consentite dalle norme del presente piano.

2. I Comuni consorziati possono individuare le aree standard di interesse generale (zone F di cui al d.m. 1444/68) anche al di fuori dei propri confini amministrativi purché ricadenti nell'ambito della zona ad attrezzature per la fruizione del presente piano, fino a un massimo di 5 mq/ab., nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalle lett. b) e c) dello stesso art. 22, comma 8-bis, l.r. 51/75.

3. I Comuni che si avvalgono della facoltà di cui al precedente primo comma devono ottemperare ai disposti di cui all'art. 22, commi 8ter e 8quater, l.r. 51/75.

#### *Art. 5 - Indirizzi per le aree esterne*

1. Le parti del territorio dei comuni consorziati, esterne al perimetro del parco sono soggette agli indirizzi per la pianificazione comunale di cui al presente articolo, a cui i comuni devono adeguarsi mediante variante al piano urbanistico generale, nei termini di cui all'art. 18, comma 5, l.r. 86/83.

2. Nei territori dei comuni consorziati, esterni al perimetro del parco, deve essere garantita:

a) la conservazione dei valori naturalistici e paesistici;

b) la progressiva armonizzazione della pianificazione delle aree di confine con quella delle aree incluse nel perimetro del parco, allo scopo di dotare l'intero territorio di analoghe prestazioni qualitative, specie laddove sussistono significative connessioni con l'ambiente fluviale;

c) la tutela delle aree verdi pubbliche e private e le essenze arboree di rilevanza ambientale;

d) la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonché delle aree con destinazione agricolo-boschiva;

e) la verifica che le attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute pubblica, nonché preesistente o connesso ad esigenze che non possono essere diversamente soddisfatte, siano collocate a congrua distanza dai confini del parco, a meno che non vi siano possibilità alternative da motivarsi specificatamente;

f) una particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno con tutela specifica dell'assetto idrogeologico.

3. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico in Tavola 1 le aree esterne al parco di particolare valore storico, naturale e paesistico, e di collegamento con altri parchi regionali istituiti o previsti.

Per tali ambiti gli strumenti urbanistici comunali devono garantire il rispetto dei valori paesistici di rilievo, mediante una indagine analitico-descrittiva che contenga l'identificazione degli elementi di valore storico e naturale, al fine di dimostrare le proprie scelte urbanistiche in relazione agli obiettivi di tutela paesistica. All'interno di tali aree tutti gli interventi dovranno essere valutati con riferimento al contesto in cui si andranno a collocare e quindi in relazione alla loro incidenza sul contesto stesso.

4. In particolare, per le aree di cui al comma precedente, gli strumenti urbanistici comunali devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

I) nelle zone agricole:

a) gli interventi edilizi e le operazioni sul terreno devono essere contenute in modo da salvaguardare gli elementi di connotazione del paesaggio tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale e comunque nei limiti di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93;

b) devono essere individuati gli ambiti con rilevanti signi-

ficati ambientali, visuali, storico-culturali, in cui la permanenza della conduzione agricola rappresenti irrinunciabile presidio alla conservazione dei valori paesistici;

c) devono essere individuati i beni storico-architettonici puntuali, per i quali prevedere specifiche modalità di intervento;

d) deve essere verificata la compatibilità di eventuali nuove strutture insediative non agricole con riferimento sia all'assetto morfologico delle aree che alle tipologie di funzioni insediabili;

e) deve essere esercitata la tutela dei corsi d'acqua e della rete irrigua oltre che controllate le eventuali modifiche della rete dei percorsi;

f) devono essere salvaguardati gli elementi connessi con le tradizioni culturali dei luoghi.

II) Nelle zone agricole di trasformazione e/o nelle zone di completamento sia residenziale che produttivo:

a) i nuovi insediamenti di carattere residenziale devono essere localizzati in modo da garantire l'integrazione morfologica e funzionale con i centri abitati;

b) i comuni potranno prescrivere piantumazioni a cortina con effetto schermante per tutti gli insediamenti, lungo i confini prospicienti il fiume ovvero lungo gli assi stradali che gravitano sul fiume medesimo;

c) devono essere individuati gli ambiti e gli elementi di valore e significato storico, culturale e ambientale;

d) deve essere verificato, anche attraverso l'utilizzo di appositi abachi, l'assetto morfologico delle aree di frangia e degli ambiti di espansione;

e) deve essere esercitato un rigoroso controllo morfologico e individuate le funzioni compatibili negli ambiti in rapporto visuale diretto con l'ambito fluviale (ad esempio cigli di terrazzo, collocazione elevata, fondali prospettici).

5. Le aree soggette a vincolo idrogeologico, le aree boscate, le fasce laterali ai corsi d'acqua per una profondità di 150 metri dai relativi argini o sponde e connesse funzionalmente e visivamente con i corsi d'acqua stessi e le aree destinate a verde pubblico entro il perimetro del centro abitato sono riportate nella cartografia del Piano Regolatore comunale, che deve altresì dettare norme dirette a garantire una loro effettiva tutela.

#### Art. 6 – Strumenti di attuazione del piano

1. Sono strumenti e procedimenti di attuazione del presente piano territoriale: i piani di settore, il piano della riserva, i regolamenti d'uso, il piano di gestione, gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati.

2. L'Ente Gestore dà attuazione al piano territoriale di coordinamento anche a mezzo degli atti e delle attività attribuite alla sua competenza dalle presenti norme o da disposizioni di legge ed in particolare a mezzo di pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, convenzioni.

3. Il piano territoriale è attuato dall'Ente Gestore; collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, le amministrazioni provinciali, i Comuni interessati, gli altri Enti pubblici, nonché i privati, singoli o associati; l'Ente Gestore promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.

4. L'Ente Gestore ispira la propria attività al principio della concertazione e pertanto adotta piani, programmi e progetti avendo preventivamente concertato l'indirizzo da assumere con gli enti locali consorziati e dopo aver esperimento gli opportuni tentativi per raggiungere, con i soggetti pubblici e privati interessati alla specifica iniziativa o allo specifico intervento, le possibili intese relative anche all'attuazione di quanto verrà deliberato. Per l'attuazione concreta dell'anzidetto principio verrà predisposto un patto di concertazione ambientale con tutte le Amministrazioni Comunali ricompresi nel Parco.

#### Art. 7 – Il piano della riserva

1. L'Ente gestore del parco gestisce la riserva naturale della Palude di Brivio, di cui al successivo art. 19, in base alle norme del presente piano e, per quanto dal piano stesso non specificatamente disciplinato, in base alle disposizioni del Titolo II, Capo I, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

2. Il piano della riserva è approvato secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 86/83.

3. Il piano della riserva deve essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive, con specifico riferimento agli aspetti idrogeologici, idrobiologici, ittologici, erpetologici, ornitologici e fitosociologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, i principali aspetti agronomici ed idrologici, gli aspetti salienti della storia del territorio interessato, l'utilizzazione in atto, gli elementi ed i siti di maggior criticità e vulnerabilità.

4. In relazione ai predetti studi ed al proprio contenuto programmatico il piano della riserva può procedere ad una specifica articolazione del territorio della riserva, dettando particolari prescrizioni e indicazioni progettuali in funzione del perseguimento delle finalità della riserva e prevedendo norme per la regolamentazione delle attività antropiche esistenti e della fruizione scientifica, didattica ed escursionistica.

5. Il piano della riserva in particolare:

a) individua le aree di maggior interesse scientifico e conservazionistico, nonché le aree maggiormente sensibili all'interferenza antropica;

b) può dettare regolamentazioni integrative rispetto alle norme di cui al successivo art. 19, comma 8, per le attività antropiche, con specifico riferimento alle attività di coltivazione, sfalcio, taglio delle canne, navigazione, regimazione delle acque, scarichi idrici;

c) può individuare, all'interno della riserva, le attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive, stabilendone i tempi e le modalità per la cessazione;

d) detta criteri per minimizzare l'impatto di attività esterne alla riserva sulle componenti più vulnerabili dell'ecosistema;

e) prevede, determinando le relative priorità, le attività e gli interventi atti ad eliminare situazioni di criticità e a sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione degli ecosistemi, con particolare riferimento alla gestione delle zone umide ed al controllo della qualità delle acque;

f) prevede, determinandone le relative priorità, gli interventi di gestione faunistica nonché gli interventi atti a ripristinare condizioni ambientali favorevoli ad incrementare la ricettività ambientale per la fauna;

g) determina le modalità di fruizione a fini scientifici, didattici, ricreativi e programma, con le relative priorità ed in coerenza con il piano di settore per la fruizione di cui al successivo art. 38 (*Attività ricreative, sociali, culturali e sportive*), gli interventi da realizzarsi;

h) determina le priorità di acquisizione pubblica dei terreni, nei casi in cui questa sia indispensabile per il raggiungimento delle finalità della riserva.

6. Il piano della riserva, in relazione ai predetti contenuti, deve essere costituito dai seguenti elaborati:

a) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio corredato dalle relative carte tematiche;

b) una relazione che espliciti gli obiettivi generali del piano, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

c) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore a 1:5.000 ed in numero adeguato a riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano stesso e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei contenuti;

d) le norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

e) un programma di interventi determinati nel tempo con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie e delle possibili forme del finanziamento stesso.

7. Il piano della riserva sostituisce, per la rispettiva zona, i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso, assumendone i contenuti nel caso in cui detti strumenti attuativi contengano norme concernenti in tutto o in parte il territorio della riserva naturale.

8. Relativamente alle aree boscate, come definite dall'art. 3 l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, comprese nella zona di riserva naturale, il piano di gestione della riserva ha efficacia di piano di assestamento, di cui alla medesima l.r. 80/89, assumendo i contenuti tipici del piano di assestamento previsti dalla vigente normativa regionale.

## Art. 8 – Normativa di settore

1. L'Ente Gestore predisporre piani di settore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/83, con particolare riguardo ai settori di cui al successivo comma.

2. I piani di settore previsti dal presente piano sono i seguenti:

- **siti paesistico culturali sensibili** (art. 30 *Norma di tutela paesistico-culturale*);
- **idrologia ed idrogeologia** (art. 31 *Tutela geomorfologica* e art. 32 *Tutela idrologica ed idrogeologica*);
- **fruizione e turismo sostenibile** (art. 39 *Attività ricreative, sociali, culturali e sportive*);
- **boschi e vegetazione naturale** (art. 35 *Complessi boscaiti e vegetazionali*);
- **agricoltura** (art. 34 *Attività agricola ed agriturismo*);
- **recupero aree degradate** (art. 45 *Recupero aree degradate*);
- **patrimonio faunistico** (art. 38 *Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico*).

3. I piani di settore costituiscono lo strumento attraverso il quale l'Ente Gestore dà attuazione al P.T.C., specificando, per singoli comparti funzionali, le previsioni e le prescrizioni del P.T.C. medesimo, nonché definendo e coordinando, in aderenza a quanto previsto dal piano di gestione, il programma organico delle attività e degli interventi dell'Ente Gestore, la loro attuazione e la gestione di beni e attrezzature.

4. Il piano di settore è adottato dall'Ente Gestore, è pubblicato mediante deposito presso la segreteria dell'Ente stesso e trasmesso in copia agli Enti consorziati e alla Regione; l'avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all'albo dell'Ente Gestore e di tutti gli Enti interessati; nei 45 giorni successivi al deposito chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

5. Il piano è approvato dall'Ente Gestore con le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni; in mancanza di osservazioni il piano è definitivamente approvato.

6. Il piano diventa esecutivo dopo la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'albo dell'Ente Gestore della deliberazione definitiva di approvazione ed è trasmesso per conoscenza alla Giunta regionale nei 20 giorni successivi.

7. I piani di settore individuati dal secondo comma del presente articolo possono essere adottati e approvati anche per stralci, seguendo le medesime procedure di cui ai precedenti commi.

~~8. L'ente gestore può adottare e approvare, ai sensi dei precedenti commi, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma **eliminato**~~

## Art. 9 – Regolamenti d'uso

1. I regolamenti per l'uso del territorio e dei beni, nonché per la gestione dei servizi sono approvati dall'Ente Gestore.

2. Il regolamento è adottato dall'Ente Gestore, pubblicato all'albo dell'Ente Gestore stesso e dei Comuni consorziati per 30 giorni; nei successivi 30 giorni possono essere presentate da chiunque ne abbia interesse osservazioni, sulle quali decide l'Ente Gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.

3. I regolamenti, una volta approvati dall'Ente Gestore nei termini del precedente secondo comma, divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo dell'Ente Gestore; i regolamenti definitivamente approvati sono altresì pubblicati agli albi dei Comuni interessati.

4. Entro 20 giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi per gli eventuali adempimenti di competenza alla Giunta regionale.

## Art. 10 – Il piano di gestione

1. Il Piano di gestione è strumento volto a promuovere, organizzare – anche nel tempo – e coordinare l'attuazione del P.T.C. e degli strumenti di cui al precedente art. 6; esso definisce, fra l'altro, gli studi ed i progetti nonché le iniziative e gli interventi necessari ed opportuni – nell'arco di un periodo triennale – per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, paesistico e culturale nonché per lo sviluppo dell'utilizzo sociale e ricreativo del parco, definendo le

priorità di intervento per il triennio e la previsione temporale degli interventi.

2. Il piano di gestione ha validità triennale, è articolato in programmi di attività annuali relativi alle previsioni di settore o per specifici comparti funzionali; esso è finalizzato all'attuazione degli interventi ed attività propri dell'Ente Gestore e all'incentivazione delle attività economico-sociali compatibili con le finalità del P.T.C.

3. Al Piano di gestione è allegato un bilancio programmatico con la previsione delle risorse economiche e finanziarie disponibili od acquisibili nonché delle spese per l'attuazione del Piano. Il Piano di gestione vale anche come proposta alla Regione perché la stessa promuova e/o disponga gli interventi finanziari necessari a far fronte alle spese la cui copertura non sia prevista con mezzi dell'Ente Gestore, degli Enti consorziati o di operatori privati.

4. Il piano di gestione è proposto dall'Ente Gestore e approvato dalla Giunta Regionale.

5. Il piano di gestione viene attuato mediante programmi annuali da allegare al bilancio consortile di previsione. L'Ente Gestore può procedere all'adozione di un nuovo piano di gestione solo una volta che gli interventi previsti dal precedente siano stati attuati o siano stati motivatamente stralciati o rinviati.

6. L'Ente Gestore entro il 31 marzo di ciascun anno trasmette agli enti consorziati ed alla Giunta regionale la relazione sullo stato di attuazione del piano di gestione.

## Art. 11 – Interventi esecutivi

## di iniziativa pubblica e/o privata convenzionati

1. Per gli interventi esecutivi dell'Ente Gestore, qualora comportino l'espropriazione o l'occupazione temporanea della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Gli interventi di cui al presente articolo, diretti a dare attuazione alle finalità di cui al presente piano, programmati ed approvati dagli Enti interessati, vanno sottoposti al preventivo parere dell'Ente Gestore, il quale potrà indicare modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.

3. Gli Enti pubblici di cui ai precedenti commi possono convenzionarsi con operatori privati per il raggiungimento delle finalità di cui al presente piano.

4. Le convenzioni debbono prevedere i soggetti che si obbligano, l'inerenza ad un bene reale onde consentire la trascrizione nei registri immobiliari, la durata che non può eccedere i nove anni, la descrizione e la consistenza delle obbligazioni, le garanzie, le forme di rendicontazione e di controllo, le sanzioni e le possibilità di revoca anticipata.

## Art. 12 – Pareri, autorizzazioni, concessioni d'uso, denunce all'ente gestore

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 10 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18, sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente Gestore:

a) gli atti e i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), 4° comma, art. 21, l.r. 86/83;

b) i piani attuativi di cui all'art. 7, comma 6, della l.r. 23 giugno 1997 n. 23.

2. L'ente gestore esprime i pareri di propria competenza nei termini previsti dall'art. 21, sesto comma, della l.r. 86/83 e dall'art. 7, comma 6, della l.r. 23 giugno 1997 n. 23.

3. L'autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 subdelegata, è rilasciata previa certificazione di conformità da parte dell'Ente Gestore sull'intervento proposto; tale certificazione è emessa nel termine e nei casi previsti dall'art. 10 l.r. 18/97.

4. Nel caso in cui la localizzazione e le scelte del tracciato dei progetti di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, siano difformi dalle prescrizioni del presente piano e/o da quelle degli strumenti urbanistici dei Comuni del parco, l'ente gestore e i Comuni compresi nel perimetro del parco il cui territorio è interessato dal progetto esprimono il proprio parere nei termini e con le modalità previste dall'art. 81 del d.P.R. n. 616/77, come modificato e integrato dal d.P.R. n. 383/94.

5. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente Gestore, previste dalla vigente legislazione, nonché dalle norme del presente piano sono emesse, fatte salve diverse disposizioni con-

tenute in leggi di settore, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.

6. Per gli interventi riguardanti il taglio di piante in aree boscate l'Ente Gestore rilascia l'autorizzazione paesaggistica, in via di subdelega, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 18/97, con le modalità previste dagli artt. 8 e 11 della stessa l.r. 18/97. Sono invece soggetti a semplice denuncia all'ente gestore gli interventi indicati nelle lett. b) e c) dell'art. 152 del d.lgs. 490/99.

7. La gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessione d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie; nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo, da parte dell'Ente gestore, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'Ente gestore del parco delle attrezzature alla scadenza della concessione.

8. Nei casi di interventi soggetti a denuncia all'Ente gestore, previsti dalla vigente legislazione o dalle norme del presente P.T.C., la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione, dell'indicazione delle eventuali migliorie ambientali o culturali derivanti dall'intervento; l'Ente gestore, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della denuncia, può inibire l'intervento e dettare prescrizioni esecutive qualora l'intervento proposto contrasti con le norme del presente piano e con quelle contenute nei piani di settore e qualora venissero riscontrate false attestazioni: a tal fine le opere non possono iniziare prima della scadenza di detto termine; in caso di false attestazioni l'Ente parco informa l'Autorità giudiziaria competente.

9. L'Ente gestore, con proprio regolamento, può stabilire, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia, quale specifica documentazione illustrativa e tecnica debba essere prodotta in allegato alle istanze di autorizzazione o alle denunce.

#### *Art. 13 – Garanzie*

1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denuncia l'Ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari Istituti Bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente gestore.

#### *Art. 14 – Procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale*

1. Per la procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale si applica quanto disposto dalla l.r. 20/99 e dall'art. 6 della l. 349/86.

### **Titolo II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO**

#### *Art. 15 – Perimetri e azionamento*

1. Rispettivamente nelle tavv. 1 e 2 sono individuati il perimetro del parco regionale, che modifica quello individuato con l.r. 80/83, ai fini di un miglior assetto territoriale, e il perimetro proposto a parco naturale, individuato ai sensi della l.r. 32/96, in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ai sensi delle successive norme.

2. Il territorio del Parco, è articolato nelle seguenti zone territoriali individuate con apposito simbolo grafico nell'allegata tav. 1:

- riserva naturale «Palude di Brivio» (art. 19)
- monumento naturale «Area leonardesca» (art. 20)
- zona di interesse naturalistico-paesistico (art. 21)
- zona agricola (art. 22)
- nuclei di antica formazione (art. 23)
- ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale (art. 24)
- zona di iniziativa comunale orientata (art. 25)
- ville e parchi privati di valore paesistico-ambientale (articolo 26)

- zona ad attrezzature per la fruizione (art. 27)
- zona di compatibilizzazione (art. 28)
- aree degradate da recuperare (art. 29).

3. Il P.T.C. individua altresì:

- le aree esterne al parco (art. 5) di particolare valore storico, naturale e paesistico, e di collegamento con altri parchi regionali istituiti o previsti;
- le fasce fluviali del fiume Adda (art. 32 Tutela idrologica ed idrogeologica), indicata con apposito tratto grafico sulla tav. 1, quale territorio di massima fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di zona e di settore;
- gli ambiti a fruizione naturalistico-didattica (art. 39), indicati con apposito simbolo grafico in Tav. 1;
- gli elementi di preminente interesse storico-culturale e paesistico, suddivisi in: ritrovamenti archeologici (A), archeologia industriale (I), architettura delle fortificazioni (M), palazzi, ville e in genere architettura residenziale nonché parchi (P), architettura religiosa (R), architettura agricola (C), luoghi di memoria storica (L), indicati con appositi simboli grafici sulla Tav. 1, sottoposti a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme del Titolo II e III.

#### *Art. 16 – Elementi, beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale*

1. Il P.T.C. individua con appositi simboli grafici in Tav. 1 gli elementi di archeologia classica ovvero i beni di elevato valore artistico, storico o culturale, contrassegnati con le lettere A (ritrovamenti archeologici (A), archeologia industriale (I), architettura delle fortificazioni (M), palazzi, ville e in genere architettura residenziale nonché parchi (P), architettura religiosa (R).

2. L'individuazione puntuale di detti elementi, beni e manufatti è operata dall'Ente gestore del Parco nell'ambito del piano di settore di cui all'art. 30, comma 7 al fine di garantirne – a seconda della natura e delle caratteristiche degli stessi – la tutela, la conservazione nonché il restauro, la valorizzazione, il riuso e la rivitalizzazione anche mediante l'eventuale promozione di nuovi usi compatibili.

3. Sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione, di recinzione e di custodia necessari a garantire la conservazione e la tutela dei suddetti beni e manufatti, nonché gli interventi ingiunti dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia ovvero quelli individuati dagli strumenti di attuazione del presente P.T.C.

4. Sono compatibili gli interventi di manutenzione e restauro, nonché – ove siano riconosciuti come tali, in relazione alla natura del bene e dell'eventuale relativo vincolo, dagli strumenti di pianificazione – gli interventi di recupero funzionale compresi quelli volti a consentire un diverso ma consono uso del bene.

5. Non sono compatibili tutti gli interventi che possano in qualche modo compromettere la conservazione e la tutela degli elementi, dei beni, dei manufatti e dei reperti. Non sono altresì compatibili gli interventi edilizi di ampliamento, soprizzo o trasformazione dei fabbricati esistenti individuati dall'Ente gestore come elementi da conservare.

6. Il piano di settore «Siti paesistici sensibili» di cui al successivo art. 30 può integrare l'elenco dei beni di cui al presente articolo e dettare per essi prescrizioni di dettaglio, nel rispetto delle competenze statali in materia.

#### *Art. 17 – Edifici e complessi rurali da salvaguardare*

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico (lettera C) in Tav. 1 i manufatti, edifici e complessi edificati a tipologia rurale ai quali viene riconosciuto particolare valore paesistico-ambientale in relazione alla loro ubicazione, o al loro impianto morfologico o alla loro distribuzione o configurazione planivolumetrica o ai caratteri e qualità specifiche.

2. L'individuazione di detti complessi è operata al fine di garantire la conservazione e la tutela dei loro valori paesistico-ambientali e delle loro eventuali qualità intrinseche.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli – individuati dagli strumenti di pianificazione come necessari alla conservazione dei valori e delle qualità di cui al precedente comma – di risanamento o di restauro.

4. Sono compatibili gli interventi di manutenzione, di risanamento e di restauro.

5. Non sono compatibili gli interventi che comunque comportino – anche a mezzo della sola modificazione della destinazione d'uso – alterazioni delle qualità intrinseche o dei valori paesistico-ambientali.

6. Eventuali modificazioni delle destinazioni d'uso sono consentite ove le stesse conseguano alla definitiva cessazione delle attività agricole in precedenza insediate ed ove risulti – da uno specifico studio di dettaglio esteso all'intera unità (complesso od edificio) – che il nuovo uso consenta il mantenimento dei valori paesistico-ambientali anche nel rapporto del bene con i luoghi.

7. Il piano di settore «Siti paesistici sensibili» di cui al successivo art. 30 può integrare l'elenco dei beni di cui al presente articolo e dettare per essi prescrizioni di dettaglio.

#### Art. 18 – Luoghi di memoria storica

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico (lettera L) in Tav. 1 le presenze di carattere storico, artistico e culturale con contenuti simbolici legati a particolari siti.

2. L'individuazione di detti luoghi è operata al fine di garantirne la conservazione e la valorizzazione.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro e risanamento conservativo.

4. Non sono compatibili tutti gli interventi che risultino in contrasto con il valore simbolico dei luoghi.

5. Il piano di settore «Siti paesistici sensibili» di cui al successivo art. 30 può integrare l'elenco dei beni di cui al presente articolo e dettare per essi prescrizioni di dettaglio.

#### Art. 19 – Riserva naturale della Palude di Brivio

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella Tav. 1 la proposta di riserva naturale della Palude di Brivio, ricadente nei comuni di Brivio, Calolziocorte, Monte Marengo, Cisano Bergamasco. La riserva naturale coincide con il Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE recepita con il d.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, «Palude di Brivio».

2. In relazione ai valori naturalistici presenti, costituiti da biocenosi transitorie di particolare interesse ecologico, la riserva naturale è classificata orientata.

3. Le finalità istitutive della riserva sono:

a) la conservazione del complesso di ambienti umidi, delle formazioni vegetali e delle comunità animali ad essi connessi;

b) l'orientamento dell'evoluzione dell'ecosistema, sia favorendo il raggiungimento delle condizioni climax sia limitandone artificialmente i mutamenti che possano determinare la perdita di particolari habitat;

c) la limitazione dei fattori di degrado di origine naturale e artificiale e la risoluzione di situazioni di particolare vulnerabilità;

d) la tutela di specie floristiche e faunistiche di particolare significato protezionistico a livello nazionale e comunitario;

e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica;

f) la disciplina e il controllo della fruizione ricreativa compatibile e delle attività economiche tradizionali.

4. Per la riserva naturale di cui al presente articolo è elaborato ai sensi dell'art. 7 e, per quanto ivi non specificamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 86/83, un piano della riserva.

5. Fino all'entrata in vigore del piano della riserva di cui all'art. 7, l'utilizzazione dei boschi, la gestione delle zone umide e l'esercizio dell'agricoltura sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.

6. Fino all'entrata in vigore del piano della riserva di cui all'art. 7, è consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale, educativo e ricreativo, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, comma 8, e dalle norme di settore (art. 39).

7. Sono consentiti comunque tutti gli interventi previsti dal piano di gestione, di cui all'art. 7, necessari per l'attuazione degli scopi istitutivi della riserva, eseguiti dall'Ente gestore o da soggetti con lo stesso convenzionati, nonché gli interventi autorizzati ai sensi del comma 6 art. 13 della l.r. 86/83.

8. Nella riserva naturale di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:

a) non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e insediamenti residenziali, produttivi di qualsiasi tipo – compresi quelli di carattere zootecnico –, artigianali e turistico ricettivi;

b) non è ammessa l'installazione o la posa – anche in via precaria – di manufatti di qualsiasi genere; sui manufatti esistenti sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica di destinazioni d'uso;

c) non è ammessa la realizzazione di infrastrutture quali strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche; sono consentiti gli interventi necessari alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti, previo parere dell'Ente gestore;

d) non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, bonifiche, riempimenti, estrazione e asportazione di materiali e comunque le attività che determinino modifiche sostanziali della morfologia;

e) è vietato costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

f) non è ammessa la realizzazione di recinzioni salvo quelle temporanee autorizzate o prescritte dall'Ente gestore e destinate a protezione di aree di intervento o volte a conseguire condizioni adeguate per lo studio e la ricerca scientifica, o a salvaguardare la pubblica incolumità;

g) non è ammesso l'allestimento di attracchi, darsene e pontili fino all'entrata in vigore del piano della riserva, il quale potrà localizzarli adeguatamente in relazione alle esigenze di tutela e di fruizione;

h) fatte salve le specifiche indicazioni progettuali del piano della riserva, non sono ammessi interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, captazioni, apertura di pozzi e derivazioni idriche e attivazione di scarichi nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;

i) per quanto riguarda l'esercizio dell'attività agricola non sono ammessi l'impianto di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento, l'uso di presidi fitosanitari di classe 1° e 2°, la realizzazione di depositi di stallatico disperdenti nel terreno;

l) non è ammesso danneggiare o alterare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento; è vietato asportare la flora spontanea, con l'esclusione delle operazioni agricole di sfalcio, pulizia e manutenzione delle rogge;

m) è vietato esercitare l'attività venatoria, danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;

n) è vietato esercitare la pesca; in deroga a tale divieto il Presidente del Parco può autorizzare l'esercizio della pesca professionale;

o) non è ammesso introdurre cani se non al guinzaglio;

p) non è ammesso svolgere attività sportive agonistiche, accendere fuochi liberi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi, produrre rumori molesti;

q) è vietato esercitare ogni altra attività, anche temporanea, indicata dal piano della riserva come incompatibile con le finalità della riserva stessa ovvero comportante alterazioni della qualità dell'ambiente.

9. Fino all'istituzione della riserva con Deliberazione di Consiglio regionale, vigono le norme di salvaguardia previste dalle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p).

#### Art. 20 – Monumento naturale «Area leonardesca»

1. Nel territorio del parco è sottoposta a specifica tutela come monumento naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l'area denominata «Area leonardesca», individuata con apposito simbolo grafico nella tav. 1.

2. Il monumento naturale dell'Area leonardesca ha la finalità di tutelare le caratteristiche morfologiche, naturali e paesaggistiche dell'area, con particolare riferimento al valore storico-culturale assunto nel tempo dall'intera area, caratterizzata morfologicamente da sponde molto ripide e da grossi massi di ceppo che movimentano l'alveo.

3. Nell'area del monumento naturale è vietato:

a) installare nuovi impianti o reti di distribuzione e infrastrutture, che modifichino l'effetto paesistico dei luoghi con manufatti quali piloni, attraversamenti aerei o superficiali di cavi o di condotte, ponti;

b) realizzare edifici;

c) costruire manufatti e infrastrutture in genere, fatti salvi gli interventi espressamente previsti dai piani di settore, realizzati dall'Ente gestore o con lo stesso convenzionati, in funzione delle finalità di conservazione, ripristino, fruizione pubblica;

d) aprire nuove strade;

e) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia dei luoghi; eseguire scavi, reinterri, movimenti di terra, salvo modesti interventi previsti dai piani di settore; eseguire nuove derivazioni d'acqua ed opere di presa e comunque attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

f) mutare la destinazione a bosco dei suoli; sono consentiti gli interventi di gestione forestale finalizzati alla conservazione della varietà strutturale e l'esercizio dell'attività agricola in atto alla data di approvazione del presente piano;

g) costruire recinzioni fisse;

h) transitare con mezzi motorizzati salvo i mezzi di soccorso, di servizio per il controllo e mantenimento delle attività esistenti ed i mezzi adibiti al trasporto di disabili o necessari per la conduzione agricola e dei boschi, purché autorizzati dall'Ente gestore;

i) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

l) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche;

m) introdurre specie vegetali e animali estranee;

n) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità del monumento naturale.

4. L'Ente gestore, nel rispetto dei disposti di cui al precedente comma 3, provvede alle opere necessarie per la conservazione e all'apposizione delle tabelle segnaletiche di cui all'art. 32 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, promuovendo la fruizione pubblica a fini didattici e scientifici.

5. A tali fini il piano di settore per la fruizione ed il piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale, dovranno prevedere uno studio dettagliato relativo al territorio del monumento naturale, stabilendo, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, le modalità per una fruizione compatibile, le opere e gli interventi necessari per la conservazione e il ripristino dell'ambiente naturale, compresa la gestione del bosco.

6. Fino all'approvazione del Piano di settore sono ammessi gli interventi di manutenzione, risanamento e restauro delle strutture esistenti.

#### Art. 21 – Zona di interesse naturalistico-paesistico

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella Tav. 1 le aree ricadenti nella zona di interesse naturalistico-paesistico, le quali sono destinate alla conservazione attiva dei valori naturalistici esistenti, alla ricostituzione del bosco, al risanamento di elementi di degrado esistenti in aree di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.

2. In tale zona l'obiettivo è di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la conservazione e la ricostituzione degli ambienti boscati e delle zone umide; tale obiettivo è prevalente rispetto all'esercizio economico dell'agricoltura.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del presente piano; una fascia lungo le sponde del fiume per un'ampiezza minima di 10 m dev'essere comunque destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale.

4. Sono ammesse le sole attività zootecniche compatibili con le norme e le finalità del presente piano.

5. Sono ammesse le attività di arboricoltura a rapido accrescimento da legno in atto alla data di entrata in vigore del presente piano, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 36; è vietato il nuovo impianto.

6. I complessi vegetali arborei ed arbustivi della zona devono essere conservati e gradualmente ricostituiti, per il loro

interesse naturale e paesistico, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 35; l'eliminazione di elementi vegetazionali arborei o arbustivi è ammessa solo se strettamente necessaria per la realizzazione di interventi consentiti dalle presenti norme, previa autorizzazione dell'Ente gestore del parco, che deve prevedere la sostituzione degli elementi eliminati.

7. Non è consentita la nuova edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della l. 457/78; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume con mantenimento delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, finalizzati a realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali all'attività agricola, secondo gli indici della l.r. 93/1980 con le modalità previste dal successivo art. 22 comma 9. Per le residenze sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti igienico-sanitari una tantum non eccedenti il 20% del volume esistente con un massimo di 100 mc.

8. È vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti e bonifiche ad eccezione degli interventi previsti dal precedente comma 7; sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che l'Ente gestore e gli enti consorziati, l'Ente gestore, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per finalità di tutela ambientale e paesistica e di fruizione.

9. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente gestore del parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni, anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.

10. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili e necessari per la conduzione dei fondi agricoli.

11. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con siepi per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

12. Per le aree nel Comune di Cisano bergamasco adiacenti alla zona di compatibilizzazione in cui sono individuati gli edifici e le strutture di cui al comma 6 dell'art. 28, vale quanto previsto ai commi 6 e 7 del suddetto art. 28.

#### Art. 22 – Zona agricola

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.

2. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

a) le colture erbacee, l'ortocoltura e la frutticoltura; l'attività colturale deve giungere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 3 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Adda, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata dall'erosione dovuta al forte ruscellamento;

b) l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all'art. 36;

c) l'allevamento zootecnico non intensivo, nel rispetto dei seguenti parametri:

– per gli allevamenti suinicoli e avi-cunicoli carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 20 ql;

– per gli altri allevamenti (bovini, equini, ovi-caprini) carico massimo di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata in conduzione: 40 ql;

– sono sempre ammessi gli allevamenti di animali nel limite del fabbisogno familiare e a fini agrituristici;

d) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;

e) l'attività di florovivaismo, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento d'uso;

f) l'agriturismo, nel rispetto della vigente legislazione, statale e regionale, in materia.

3. Sono consentite le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 34.

4. Non sono consentiti nuovi insediamenti di allevamenti intensivi - caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al precedente comma 2 lettera c) - né ampliamento in senso intensivo degli allevamenti esistenti.

5. Le attività zootecniche intensive esistenti, non conformi ai parametri di cui al comma 2 lett. c), devono essere compatibilizzate tramite l'adeguamento a detti parametri, o riconvertite in attività agricole colturali, arboricole o agrituristiche; il piano di settore agricoltura di cui all'art. 34 può dettare indirizzi per la compatibilizzazione delle predette attività.

6. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso.

7. Nella zona agricola, di cui al presente articolo, l'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r. 93/80.

8. Nelle aree agricole, ricomprese nella zona agricola e interne alla fascia fluviale B di cui all'art. 32, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse paesistico-ambientale di cui all'art. 17, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-produttiva, entro i limiti di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. 93/80, da realizzarsi a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, i cui proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in dette zone.

9. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi dei precedenti commi 7 e 8 è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, ma ricompresi entro il perimetro del parco; i limiti così determinati possono essere superati solo per la realizzazione di volumi agricolo produttivi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dallo STAP competente, attestante le effettive esigenze di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario;

10. È consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione; l'installazione di tunnel di copertura superiore ai 1000 mq è soggetta al preventivo parere dell'Ente gestore, che può dettare prescrizioni specifiche per l'adeguata regimazione delle acque meteoriche.

11. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì, previo parere necessario e vincolante del Parco Regionale Adda Nord, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 20% con un massimo di 100 mc. della volumetria legittimamente preesistente alla data di adozione del Piano Territoriale, fermo restando l'obbligo di sottoposizione a piano attuativo e/o di recupero laddove previsto dagli strumenti urbanistici comunali.

12. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

a) l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;

b) recinzioni delle proprietà se non con siepi di essenze autoctone, fatte salve le recinzioni connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente gestore del Parco;

c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;

e) l'ammasso al di fuori dei cantieri, anche temporaneo, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di

quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica per il servizio del parco, per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalla l.r. 26/93 e quella turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;

g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi;

h) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua.

i) l'attività di escavazione non soggetta alla normativa sulle cave nonché attività di tale genere legata all'orticoltura e alla pesca sportiva.

#### Art. 23 - Nuclei di antica formazione

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico in Tav. 1 come nuclei di antica formazione le aree comprendenti gli immobili e le relative pertinenze che rivestono particolare interesse architettonico, storico-culturale ed ambientale per il parco, come tali da sottoporre a specifica tutela e valorizzazione.

2. I Comuni, in sede di adeguamento al P.T.C. dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono ad azionare tali aree come zona omogenea A del P.R.G., specificandone i confini a scala adeguata e a corredare di conseguenza il piano regolatore generale con le analisi richieste ai sensi dell'art. 17 della l.r. 51/75.

3. Dovranno in ogni caso considerarsi parti integranti dei centri e nuclei storici, indipendentemente dalla classificazione urbanistica:

- le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici;

- le aree inedificate in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;

- il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme;

- gli elementi sopraelencati dovranno essere tutelati poiché indispensabili per il mantenimento della continuità degli spazi del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell'immagine paesistica complessiva.

4. Fino agli adempimenti di cui al precedente secondo comma nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della l. 457/78.

5. Negli aggregati storici e nuclei di antica formazione le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell'ambiente circostante, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti;

- i giardini e gli spazi aperti vanno tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze vegetali;

- non è consentito l'uso degli spazi aperti per il deposito di materiali ove comporti un degrado ambientale.

6. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei nuclei di antica formazione, escluse quelle di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della l. 457/78, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti:

- la descrizione del paesaggio urbano, dell'ambiente e del contesto territoriali interessati;

- la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;

- l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti.

7. Non sono comunque ammessi interventi di demolizione e ricostruzione nonché aumenti di volume e ristrutturazione urbanistica che non siano inquadrati in piani di recupero; tali interventi non devono comunque modificare o alterare i caratteri, l'impianto urbanistico ed edilizio dell'area interessata; nella predisposizione del piano di recupero si dovrà avere cura di rispettare la continuità formale delle cortine e nel caso di volumi realizzati all'interno di isolati questi non do-

vranno risultare preminenti rispetto all'assetto dell'edificato esistente; dovrà essere parte integrante della documentazione del piano di recupero lo studio analitico percettivo mirato alla conservazione e realizzazione di rimandi visivi tra ambito edificato e paesaggio agricolo fluviale circostante; tale studio analitico dovrà incidere sulle scelte progettuali attraverso l'adeguata valorizzazione degli spazi liberi, dell'assetto dei volumi e nella composizione dei pieni e dei vuoti sui prospetti.

*Art. 24 – Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale*

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella Tav. 1 gli edifici, con le relative aree di pertinenza, o i complessi di elevato significato di archeologia industriale, posti al di fuori dei centri storici.

2. L'individuazione puntuale di detti beni è operata dall'Ente gestore del Parco nell'ambito del piano di settore di cui all'art. 30, comma 7, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dei loro valori storici, artistici e culturali nonché la loro rivitalizzazione con l'insediamento di nuove attività compatibili con gli obiettivi di tutela.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di restauro e di recupero ancorché volti a consentire un uso non più di carattere produttivo ma idoneo a garantire la conservazione dei valori oggetto di tutela. In caso di perdurante presenza di attività produttive sono compatibili gli interventi edilizi e tecnologici – anche se parziali – necessari al permanere della suddetta attività, purché sia garantita la conservazione degli elementi architettonici e di ingegneria storica ed idraulica connotativi dei caratteri originari degli edifici.

4. Non sono consentiti gli interventi edilizi e gli usi che risultino in contrasto con il significato ed il carattere del bene.

*Art. 25 – Zona di iniziativa comunale orientata*

1. È individuata con apposito simbolo grafico in Tav. 1 la zona di iniziativa comunale orientata, che comprende gli aggregati urbani dei singoli comuni i quali sono rimessi alla potestà comunale nel rispetto dei criteri e disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale orientata sono soggetti alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del presente piano.

3. Gli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi al fine della salvaguardia delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici esistenti devono garantire che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del parco sia nella scelta delle soluzioni tipologiche sia nelle scelte dei materiali da costruzione sia nell'utilizzazione degli spazi aperti.

4. Nella presente zona gli strumenti comunali devono essere redatti nel rispetto dei seguenti criteri e disposizioni:

- il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti;
- le nuove edificazioni devono essere realizzate nel rispetto dei con i visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto;
- l'espansione dell'edificato deve avvenire in continuità rispetto all'esistente e dovrà preferibilmente essere definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante e i nuovi sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo;
- i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell'andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai con i visuali di interesse paesistico;
- deve essere mantenuto il verde privato esistente in ville e giardini;
- i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all'interno dei confini della presente zona pari all'altezza dei fabbricati con un minimo di m 10,00; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi da realizzare con filari di alberi e arbusti autoctoni.

5. In sede di adeguamento dei P.R.G. dovranno essere indi-

cati tutti gli edifici e gli impianti incompatibili con le finalità del parco, stabilendo destinazioni d'uso, anche in difformità con quelle preesistenti, nonché il recupero dell'area a verde pubblico: tale recupero è previsto nei casi in cui l'incompatibilità dell'attuale utilizzazione con le finalità del parco derivi dall'esigenza di garantire il collegamento delle aree verdi.

6. In sede di adeguamento dei P.R.G. dovranno altresì essere indicate le strutture edilizie anteriori al 1920 o comunque costituenti significative testimonianze di archeologia industriale e rurale le quali non potranno formare oggetto di ristrutturazione urbanistica; Tutti gli interventi dovranno essere previsti da un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata senza eccedere le volumetrie preesistenti con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico – architettoniche e ambientali originali.

*Art. 26 – Ville e parchi privati di valore ambientale*

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico in Tav. 1 i complessi privati (aree e manufatti) di valore paesistico, monumentale o naturalistico.

2. L'individuazione di detti beni è operata al fine di garantire la conservazione degli stessi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di risanamento, di restauro e ristrutturazione edilizia senza aumento di volume con mantenimento dell'involucro esterno e delle caratteristiche storico – architettoniche e ambientali originali; eventuali modificazioni d'uso sono consentite solo se previste nell'ambito di un piano attuativo del piano regolatore comunale, esteso all'intero complesso.

4. Non sono compatibili gli interventi di demolizione nonché quelli che riducano la quantità o compromettano la qualità delle aree verdi pertinenti.

*Art. 27 – Zona ad attrezzature per la fruizione*

1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico le zone attrezzate di proprietà pubblica o privata, con funzione di attrezzature per il parco; sono comprese le attrezzature comunali sportive e gli impianti (anche di proprietà privata) per la fruizione del fiume e per la navigazione.

2. L'individuazione di dette zone è operata al fine di garantire che le necessarie infrastrutture siano realizzate tenendo conto dell'esigenza di tutela ambientale e di minimizzazione dell'impatto.

3. Sugli edifici ed attrezzature esistenti nelle aree, interne ed esterne alle fasce fluviali di cui al successivo art. 32, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, statico o tecnologico e demolizione.

4. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'interno delle fasce fluviali di cui al successivo art. 32, sono consentite attrezzature di tipo estensivo, che non alterino i valori naturali esistenti e ne favoriscano il recupero e la ricostituzione naturalistica; non sono ammesse nuove opere edilizie ad eccezione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionali alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a mq 100 per ogni singola area a verde attrezzato; non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, asportazione o deposito di materiali; nella realizzazione delle attrezzature dovrà essere privilegiato un assetto che valorizzi le caratteristiche ambientali dell'area, pur consentendo l'inserimento di elementi per favorirne la fruizione, quali panchine, tavoli da pic-nic, servizi igienici; la superficie a verde deve essere adeguatamente attrezzata con specie arboree autoctone e le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra area pavimentata e area a verde non superiore a mq 1 ogni mq 10; in tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini.

5. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, localizzate all'esterno delle fasce fluviali di cui al successivo art. 32, sono consentite attrezzature di tipo intensivo, compresi i parcheggi connessi, l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature medesime; sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3 gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, anche in ampliamento, e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature entro i seguenti indici, calcolati sull'area oggetto dell'intervento:

a) superficie massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: 20%;

b) altezza massima degli edifici: 2 piani fuori terra e comunque non oltre m 8 misurata al colmo dal piano naturale di campagna;

c) superficie minima non attrezzata con vegetazione arborea e arbustiva o acquatica emergente: 10%;

– superficie minima a verde permeabile o specchi d'acqua: 40%.

6. I suddetti indici standard si intendono osservati anche nel caso in cui gli standard naturalistici, di cui al precedente comma 5, lett. c) e d), siano in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, all'Ente gestore, che ne assume la manutenzione.

7. La progettazione degli interventi dev'essere estesa all'intero comparto, destinato a zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a mq 10.000, salvo minore dimensione dell'intero comparto; ove non sia diversamente previsto dal piano di settore per la fruizione di cui al successivo art. 39, l'intervento è soggetto a convenzione con l'Ente gestore; alla convenzione è allegato il progetto di intervento.

8. Nella progettazione ed esecuzione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:

a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 35; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;

b) le zone umide anche di origine artificiale, restano soggette alla tutela dell'art. 33; per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico si devono osservare le seguenti disposizioni:

– il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a 3 metri, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore ad 1 metro per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;

– una quota continua, di almeno il 40% del totale delle sponde, realizzata con i predetti criteri, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni del successivo art. 33 (*Zone umide*);

– le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;

c) è ammessa la recinzione permanente dell'intero spazio attrezzato o di parte di esso unicamente per le aree esterne alla fascia fluviale di cui al successivo art. 32 (*Tutela idrologica ed idrogeologica*); per le aree interne alla predetta fascia è ammessa solo la recinzione temporanea per un periodo non superiore ad un anno e previa autorizzazione del Parco;

d) sono vietate le attività di auto e moto cross.

#### Art. 28 – Zona di compatibilizzazione

1. È individuata con apposito simbolo grafico nella Tav. 1 la zona di compatibilizzazione, comprendente le aree interessate dalla presenza di strutture produttive o tecnologiche, industriali o artigianali, che per il loro stato di degrado, per morfologia o per destinazione d'uso si pongono in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, ovvero che determinino situazioni di particolare criticità ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone d'interesse naturalistico e paesistico.

2. L'individuazione di detti ambiti è operata al fine di garantire nel tempo un'adeguata operazione di compatibilizzazione ambientale delle attività e delle strutture esistenti.

3. Le modalità di compatibilizzazione di cui al precedente comma sono definite in ogni caso da specifiche convenzioni da predisporre su iniziativa pubblica o privata, tra l'Ente gestore del parco e la proprietà, sentito il comune interessato, e devono adeguarsi agli eventuali criteri di minimizzazione di impatto dettati dal Piano di settore, di cui al precedente art. 6, ove esistente.

4. Le convenzioni di cui al precedente comma potranno contemplare interventi di trasformazione d'uso, restauro con-

servativo, opere di completamento, demolizione, ampliamento e ristrutturazione urbanistica, solo se finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesistica degli edifici e del loro contesto.

Nelle convenzioni devono essere altresì definite le opere di compensazione e mitigazione.

5. Sino all'approvazione della convenzione di cui ai precedenti commi sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti di depurazione o comunque diretti alla riduzione di altri fattori di inquinamento.

6. Per gli edifici e le strutture esistenti individuati in zona di compatibilizzazione, nel Comune di Cisano Bergamasco e non ricompresi all'interno del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria «Palude di Brivio», sono consentiti, una tantum e previa convenzione con l'Ente Gestore del Parco, interventi di ampliamento anche interessanti in parte l'area del precedente art. 21 purché non comportanti un incremento superiore al 30% della superficie coperta legittimamente preesistente alla data di approvazione del Piano Territoriale, e comunque non superiori a un piano con il limite di altezza esistente. La convenzione predetta deve definire le precauzioni da osservarsi per garantire la tutela dell'ambiente tramite anche l'individuazione di opere di mitigazione, di compensazione e la definizione di corridoi ecologici e la ripartizione degli oneri derivanti dai predetti interventi tra privati e Amministrazione Comunale.

7. Gli interventi di ampliamento di cui al comma precedente, oltre ad essere conformi alla vigente pianificazione urbanistica e di settore, ivi compreso il P.A.I., debbono comunque risultare organicamente integrati al fabbricato oggetto di ampliamento e non debbono pregiudicare in alcun modo l'integrità dell'area del SIC o contrastarne gli obiettivi. Gli interventi saranno preceduti da apposito piano di settore che dovrà:

a) non consentire ampliamenti verso la zona di Riserva Naturale;

b) attuare il risanamento igienico-sanitario dell'intero comparto (sia per gli edifici esistenti che per i nuovi interventi) attraverso la realizzazione di collettori fognari e depurazione in ottemperanza alle disposizioni e leggi vigenti in materia;

c) prevedere la formazione di fasce di verde ad uso pubblico di accesso verso la palude

#### Art. 29 – Aree degradate da recuperare

1. Sono individuate con apposito simbolo grafico e numerazione nella Tav. 1 le aree degradate da recuperare, nelle quali attività di escavazione, di discarica nonché di alterazione e modificazione del suolo determinano e/o hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

2. Nelle aree di cui al presente articolo, il recupero ambientale, da realizzarsi secondo le modalità indicate dal piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui al successivo art. 45, è finalizzato:

a) a mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica ed a favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali, sotterranee e dell'assetto morfo-paesistico del territorio;

b) a ricostituire il paesaggio agrario;

c) a ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e di recupero delle zone umide;

d) a recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, didattico-educativi, turistici e sociali;

e) a far cessare attività incompatibili con le valenze naturalistiche e paesaggistiche del parco, sostituendole o riconvertendole con attività a minore impatto ambientale.

3. Per le aree ricomprese all'interno della presente zona e ricadenti nelle fasce fluviali A e B di cui al successivo art. 32, sono consentite esclusivamente le destinazioni finali naturalistiche di cui al precedente art. 21 e per la fruizione «di tipo estensivo» di cui al precedente art. 27; per le aree esterne alle

predette fasce fluviali A e B sono consentite, le destinazioni finali di naturalistica, di cui al precedente art. 21, agricola, di cui al precedente art. 22, di fruizione, di cui al precedente art. 27, secondo quanto specificatamente indicato dall'Allegato B «Schede aree degradate da recuperare»; il piano di settore per il recupero delle aree degradate individua la destinazione finale tra quelle consentite dal presente piano.

4. Fatte salve nuove disposizioni contenute nel piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui al successivo art. 45, nella zona di cui al presente articolo, si osservano le seguenti disposizioni:

- è consentita la prosecuzione di tutte le attività esistenti, ivi compresa l'attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore del presente piano, in osservanza e secondo i disposti di cui al successivo art. 42;
- è ammessa la discarica di inerti, esclusivamente finalizzata al recupero ambientale, in osservanza e secondo i disposti di cui al successivo art. 45;
- sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b) l. 457/78 sugli edifici esistenti.

### Titolo III NORME DI SETTORE

#### Art. 30 - Norma di tutela paesistica

1. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte delle autorità subdelegate previste dalla l.r. 18/97 deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, nonché di quelle previste dagli articoli 16, 17 e 18 e dalle particolari norme di zona e di settore in relazione all'intervento da effettuare.

2. Gli interventi ammissibili sono autorizzati dall'autorità subdelegata nel rispetto dei criteri di cui alla d.g.r. 6/30194 del 25 luglio 1997 «Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. 8 giugno 1997, n. 18.

3. Per gli interventi esclusi dall'obbligo di acquisizione della certificazione di conformità al P.T.C., le amministrazioni delegate trasmettono al Parco copia delle autorizzazioni rilasciate.

4. Il presente piano, a specificazione del piano paesistico adottato con DGR, individua le seguenti «visuali sensibili» di particolare rilevanza per la tutela paesistica del parco:

- veduta di Lecco da Malgrate;
- belvedere del Barro;
- veduta dell'Adda dai ponti di Trezzo e Paderno;
- veduta della valle dell'Adda a Cassano.

5. Per tali luoghi è predisposto apposito piano di settore paesistico «Siti paesistici sensibili» il quale, sulla base della tabella riportata in allegato A al presente piano e delle relative note interpretative, individua la sensibilità dei siti e valuta l'impatto delle trasformazioni possibili.

6. Il medesimo piano di settore provvede inoltre all'individuazione cartografica dettagliata dei tracciati paesistici denominati:

- Sentiero naturalistico dell'Adda;
- Strada panoramica della valle dell'Adda da Cassano a Brivio;

lungo i quali dovrà essere vietata la disordinata disseminazione di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada; dovranno essere vietati interventi che materialmente cancellino o interrompano la continuità e leggibilità dei tracciati; pertanto dovranno essere conservati e mantenuti leggibili anche i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, ecc.; il piano di settore «Siti paesistici sensibili», al fine di mantenere il carattere di strade panoramiche e di percorsi verdi, dovrà definire fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili od edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni; mediante specifici programmi, il piano di settore prevede inoltre la riqualificazione paesistica della viabilità panoramica.

7. Con il medesimo piano di settore il parco provvede a censire, con apposita schedatura, gli elementi, i beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale di cui al precedente art. 16, integrando, se del caso, l'identificazione ivi operata; le schede identificative dovranno individuare le specifiche qualità del bene o del manufatto censito, sotto il profilo architettonico, culturale, stori-

co, ambientale o paesaggistico, illustrarne lo stato di conservazione e definire - ove necessario - gli interventi prescritti, da incentivare, compatibili o non compatibili in relazione alle specifiche esigenze di tutela e valorizzazione nonché - sempre in funzione di dette esigenze - le destinazioni d'uso ammesse, ferme comunque restando le eventuali disposizioni speciali più restrittive dettate dalle presenti norme per la zona in cui il bene o il manufatto si trovano.

#### Art. 31 - Tutela geomorfologica

1. I terrazzi fluviali e le scarpate morfologiche, nonché i corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile ricadenti all'interno del parco, sono elementi costitutivi del paesaggio fluviale e sono oggetto di specifica tutela del P.T.C.

2. Il piano di settore idrologia e idrogeologia di cui all'art. 32 individua cartograficamente gli elementi di cui al precedente comma 1.

3. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al precedente comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti ed i livellamenti che possono creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi, oltre che pericolo per la stabilità dei pendii; sono ammesse esclusivamente le attività silvo-colturali, nonché, previo parere dell'Ente gestore, le opere di difesa e consolidamento dei terreni; tali interventi dovranno essere comunque eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al «Manuale di ingegneria naturalistica» di cui alla d.g.r. 7 aprile 1994 n. 5/50989 e alla direttiva approvata con d.g.r. 19 dicembre 1995 n. 6/6586.

4. I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente P.T.C., dettano per gli elementi morfologici, di cui al precedente comma 1, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al precedente comma 3, recependo i contenuti del piano di settore idrologia ed idrogeologia, ove formato.

#### Art. 32 - Tutela idrologica ed idrogeologica

1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato; a tale esigenza primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali sportive e ricreative delle acque; la tutela è estesa al corso fluviale, nonché alle spiagge, alle isole ed alle aree golenali.

2. La Tav. 1 riporta con simbolo topografico il fiume nel suo attuale corso e nel suo limite medio di piena; il simbolo grafico comprende anche le isole; per quanto non previsto, alle isole si applicano le disposizioni di tutela della riserva naturale; ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:

a) tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;

b) le opere di sistemazione e regimazione fluviale debbono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione del fiume, delle zone umide, restando la relativa tutela subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti civili o industriali esistenti o di opere infrastrutturali;

c) tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;

d) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesistico debbono prevedere l'impianto o il rimpianto del bosco come primario strumento di difesa geologica e idrogeologica del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti.

3. La delimitazione delle fasce fluviali del fiume Adda è individuata e rappresentata nella cartografia del «Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po redatto, adottato e approvato ai sensi della l. 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi che ricadono in zone delimitate dalle suddette fasce fluviali, devono essere compatibili con le prescrizioni di tale Piano.

4. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, dovranno privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica favorendo, ove possibile, l'impianto o il rimpianto del bosco come primario strumento di protezione idrogeologica del ter-

ritorio e utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un miglior inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si farà riferimento alla «Direttiva concernente criteri ed indirizzi, per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione» approvata con deliberazione g.r. n. 6/6586 del 19 dicembre 1995, e al «Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica» adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/50989 del 7 aprile 1994; le opere tradizionali di regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse; la progettazione di nuove opere di difesa dev'essere coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, in relazione all'assetto morfologico locale assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile l'ampliamento delle zone goleali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, nel rispetto dei disposti di cui alla l. 5 gennaio 1994 n. 37 relativa alle «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»; tutti gli interventi sul corso d'acqua principale sono comunque soggetti al parere vincolante dell'Ente gestore del parco ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

5. Per le opere idrauliche valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a) in caso di taglio o salto di meandro non sono consentite nuove arginature né reimpianti, salvo nell'ipotesi in cui l'arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di insediamenti civili, industriali e di interesse pubblico, e dovrà comunque garantire la sufficiente alimentazione idrica e il mantenimento dell'ambiente naturale e del paesaggio;

b) la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a denuncia all'Ente gestore che entro 60 giorni dal ricevimento della stessa può impartire prescrizioni per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;

c) qualsiasi opera idraulica dev'essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;

d) le escavazioni in alveo non sono consentite salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazione e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso dei bacini d'accumulo, fatti salvi gli adempimenti relativi al comma 2, art. 40 del d.lgs. 152/99.

6. I corsi d'acqua minori, i solchi di ruscellamento concentrato, le rogge, i canali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi; devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati i nuovi interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde nonché gli interventi di copertura e tombinatura; sono autorizzabili dall'Ente gestore del parco gli interventi che si rendano necessari per eliminare perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica; per le opere di manutenzione e di sistemazione si dovranno utilizzare preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al precedente comma 4; l'asportazione della vegetazione arborea di ripa finalizzata alla pulizia delle sponde è ammessa, a condizione che siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto - ad eccezione delle situazioni comportanti rischio idraulico - previa denuncia all'Ente gestore ad esclusione degli interventi di somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

7. Nelle aree adiacenti l'asta principale del fiume Adda e dei suoi affluenti, anche al di fuori della fascia fluviale di cui al precedente comma 2, è da evitare l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono portare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco, in sede di adeguamento al P.T.C., dovranno, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

8. Nelle acque fluviali - ivi comprese le acque dei laghi di

Garlate e Olginate - è vietata la navigazione con natanti a motore superiore ai 20 HP e comunque con velocità superiore ai 10 nodi, salvo che per i tratti, individuati dal regolamento d'uso, per i quali risulti necessaria una maggior velocità per superare la corrente; il regolamento d'uso può escludere la navigazione a motore o limitarne la velocità, per certi tratti del fiume di particolare interesse ambientale; è vietata l'effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere non agonistico; nei laghi la navigazione a motore dovrà avvenire a non meno di 50 m dalla riva ed anche la partenza e l'approdo dovranno effettuarsi nel rispetto di tale fascia; nel lago di Garlate è consentita la navigazione a motore con potenze superiori a 20 HP per i natanti provenienti dal lago di Lecco, diretti ai luoghi di ricovero e rimesaggio esistenti e viceversa, escludendosi soste, partenze e approdi diversi; in tal caso il percorso dei natanti da e per i luoghi di ricovero dovrà seguire, in linea retta, l'asse del lago o comunque essere tenuto al largo di una fascia di 100 m dalla riva e piegare in senso ortogonale verso i punti di attracco e viceversa.

9. Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:

a) l'accesso con mezzi motorizzati, al di fuori di eventuali percorsi;

b) il campeggio, l'attendamento, il bivacco;

c) la piantumazione, salvo che per interventi di ingegneria naturalistica di cui ai precedenti commi;

d) le coltivazioni agricole, orticole e il pascolo;

e) l'allestimento di qualsiasi manufatto anche provvisorio;

f) l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione ai sensi dei precedenti commi;

g) l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi specie o il getto di rifiuti nelle acque del fiume.

10. L'installazione di pontili, barconi ed altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume è soggetta al parere dell'Ente gestore previa verifica, anche in relazione alla zonizzazione dei tratti di riva prospicienti, che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate e che le attività svolte non arrechino disturbo all'ambiente circostante.

11. Le ordinanze che impongono divieto di balneazione sono comunicate all'Ente gestore del parco; la relativa segnaletica è apposta dai Comuni nel rispetto dei criteri generali definiti dall'Ente gestore, in riferimento all'aspetto estetico dei cartelli e alla distribuzione di essi lungo le rive.

12. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Adda e negli altri corsi d'acqua superficiali o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere agli obiettivi di qualità previsti dal d.lgs. 152/99 e individuati nella pianificazione da questo derivante. L'Ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia, esprime il proprio parere in merito all'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, nonché l'utilizzo di fanghi provenienti da impianti di depurazione o compostaggio, sono subordinati al parere dell'Ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

13. Le nuove concessioni di derivazione e il rinnovo di quelle esistenti sono soggette al parere dell'Ente gestore del parco ai sensi dell'art. 21, quarto comma, lett. e), della l.r. 86/83.

14. Al fine di tutelare e razionalizzare l'uso delle risorse idriche, l'Ente gestore, attraverso il piano di settore idrologia ed idrogeologia, definisce le modalità atte a garantire l'applicazione del d.lgs. 152/99 e successive modifiche e della normativa regionale attuativa del suddetto decreto, in merito alla delimitazione e alla disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.

15. Il piano di settore idrologia ed idrogeologia di cui al presente articolo, dovrà avere i seguenti contenuti:

a. definizione dei criteri, delle modalità e dei vincoli per promuovere e realizzare interventi di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni;

b. individuazione puntuale degli insediamenti industriali o civili, delle ferrovie delle strade e delle altre grandi infrastrutture esistenti per cui sono ammesse previo parere dell'Ente gestore le opere di difesa spondale, di regimazione o di sistemazione del fiume;

c. individuazione grafica delle fasce fluviali e adeguamento alla normativa di Piano relativa a tali aree di cui, secondo quanto previsto al precedente comma 3, nonché individuazione cartografica dei terrazzi fluviali e delle relative scarpate morfologiche, dei corsi d'acqua minori, dei solchi di ruscellamento concentrato, delle rogge, dei canali ricadenti all'interno delle fasce fluviali;

d. analisi della struttura idrogeologica locale, analisi delle risorse idriche con particolare riferimento ai prelievi, ai diversi utilizzi, agli scarichi;

e. analisi degli insediamenti, delle attività civili e produttive, individuando specificamente i «centri di pericolo» per le acque sotterranee nonché analisi dello stato antropico del territorio al fine di predisporre un quadro aggiornato degli usi e delle attività da regolamentare;

f. formulazione di una proposta di razionalizzazione ed ottimizzazione degli emungimenti al fine di salvaguardare la risorsa acqua e gli ecosistemi da essa dipendente;

g. definizione delle modalità atte a garantire l'applicazione del d.lgs. 152/99 e successive modifiche e della normativa regionale vigente, secondo quanto previsto dal precedente comma 14, anche attraverso le analisi di cui alle precedenti lettere f) e g);

h. formulazione di criteri per la gestione delle derivazioni e captazioni al fine di garantire gli equilibri biologici ed ecologici all'interno dell'area protetta anche ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7, d.lgs. 258/2000;

i. individuazione, in attuazione del disposto di cui al comma 1, art. 25 della l. 36/94, delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate;

16. L'Ente gestore elabora il piano di settore entro due anni dall'entrata in vigore del P.T.C., con la collaborazione dei Comuni interessati nonché degli enti competenti nella gestione delle risorse idriche a scopi idropotabili ed irrigui.

#### Art. 33 – Zone umide

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del parco; il loro ecosistema complesso è soggetto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse ambientale, scientifico e culturale, nonché per le attività di svago, ove compatibili.

2. Le zone umide devono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato naturale, anche impedendone lo spontaneo riempimento; in particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, a mezzo anche dello spurgo delle teste di fontanile; devono essere inoltre eseguiti gli interventi culturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.

3. Il piano di settore per i boschi e la vegetazione naturale disciplina anche gli interventi di cui al precedente comma e dispone, nei limiti delle disponibilità finanziarie, incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori per l'esecuzione degli interventi previsti.

4. Gli interventi di cui al precedente secondo comma sono ammessi con le seguenti modalità e cautele:

a) sono soggette a denuncia all'Ente gestore le opere effettuate per il mantenimento, la ricostituzione e il miglioramento dell'alimentazione idrica;

b) è soggetto a denuncia all'Ente gestore l'intervento culturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la denuncia deve indicare anche la modalità di asportazione delle parti recise;

c) sono soggette ad autorizzazione la risagomatura del fondo e la captazione di acqua, ammesse esclusivamente per finalità di tutela, nonché la realizzazione di manufatti necessari alla conservazione dell'ambiente umido.

5. Fatti salvi gli interventi di cui al secondo e quarto comma, nelle zone umide è vietato:

- a) bonificare, riempire e alterare le zone stesse;
- b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- c) navigare a motore ed esercitare la balneazione;
- d) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
- e) usare antiparassitari ed erbicidi;

f) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni culturali o di pubblico servizio.

6. Nel parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, soltanto in termini di recupero di aree degradate ai sensi dell'art. 45 o tramite l'adesione a programmi agroambientali che prevedano la rinaturalizzazione di terreni agricoli, e secondo quanto previsto dal relativo piano di settore; per tali aree può essere ammessa anche l'attrezzatura ad uso pubblico se compatibile con la zona e/o l'ambito di tutela in cui sono inserite.

7. Dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona umida vanno rispettate – fatte salve le disposizioni più restrittive dettate per la riserva naturale – le seguenti distanze:

- una fascia di m 20, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;
- una fascia di m 50, in cui è vietato il deposito di stallatico.

#### Art. 34 – Attività agricola ed agriturismo

1. L'Ente gestore del Parco definisce, in collaborazione con i Consorzi di bonifica e le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori le linee di indirizzo per l'attività agricola e zootecnica che garantiscono il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco.

2. A tale fine l'Ente gestore elabora un piano di settore agricolo, da approvarsi anche per stralci e da attuarsi tramite i progetti e le convenzioni previsti dal presente P.T.C.; il piano di settore medesimo, sulla base degli approfondimenti necessari ed in coordinamento con gli altri piani di settore, sviluppa in particolare i seguenti orientamenti:

– favorire l'integrazione tra allevamento e coltivazione del fondo, la diversificazione e rotazione delle colture, l'aumento della diversità biologica negli agro-ecosistemi;

– utilizzare colture e varietà culturali geneticamente resistenti;

– sviluppare tecniche culturali che consentano l'utilizzo ottimale dell'azoto atmosferico e dell'apporto fertilizzante organico, tramite sovescio, letamazione ed oculato utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di diminuire gradualmente l'apporto di fertilizzanti di sintesi;

– sviluppare tecniche di controllo con mezzi agronomici e meccanici delle infestanti e metodologie di lotta biologica, guidata, integrata ai parassiti, al fine di diminuire gradualmente l'uso di diserbanti e antiparassitari;

– praticare metodi di lavorazione del suolo conservativi;

– ottimizzare spazialmente e temporalmente, in armonia con i principi contenuti nella legge 36/94, il sistema dei prelievi idrici e della distribuzione degli apporti irrigui, conciliando le esigenze della produttività aziendale agricola con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali interessati;

– ottimizzare le attività di bonifica agricola anche in relazione alle esigenze di tutela paesistica ed idrogeologica;

– adottare tecniche culturali che consentano la conservazione e il miglioramento quali-quantitativo degli elementi vegetali di equipaggiamento della campagna;

– conservare e valorizzare gli elementi rurali di interesse architettonico, i segni storici dell'organizzazione territoriale rurale, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-culturale;

– favorire tecnologie di riciclo e riutilizzo, anche a scopo energetico, dei residui delle lavorazioni agricole,

– favorire lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra attività agricola, parco e sviluppo economico e sociale del territorio rurale, con particolare riferimento all'attività di agriturismo ed alla promozione di un marchio del parco per la commercializzazione di servizi e prodotti locali;

– orientare in senso ecologico-naturalistico i provvedimenti culturali e fitosanitari in pioppicoltura.

3. L'attività agricola deve essere esercitata secondo criteri di buona pratica agricola approvati con il d.m. del 19 aprile 1999 e pubblicati nel S.O. della G.U. del 4 maggio 1999.

4. I proprietari o conduttori delle aziende agricole presenti all'interno delle fasce fluviali A e B, di cui all'art. 32, sono tenuti a segnalare annualmente all'Ente gestore le quantità e le modalità di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi.

5. I Piani di utilizzazione agronomica di cui all'art. 5 della

l.r. 37/93 devono essere trasmessi all'ente gestore per l'espressione del parere previsto dall'art. 21, quarto comma, lett. c), della l.r. 86/83.

6. Fatte salve le norme più restrittive contenute nel precedente art. 22, per l'esercizio dell'attività agricola sono consentiti gli interventi di bonifica agricola, consistenti nell'eliminazione di piccoli dossi o abbassamento di superfici limitate, al fine di rendere irrigue superfici asciutte e/o favorire il risparmio di acqua o di energia all'azienda agricola, nonché nell'accorpamento di appezzamenti e/o abbassamento di campi già irrigui al fine di ampliare la superficie degli stessi uniformando le quote; la realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi. Lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i 100 cm; ad intervento concluso il franco di coltivazione dal livello di massima escursione della falda non deve comunque essere inferiore a 100 cm; la quota finale del terreno a bonifica ultimata non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi.

7. Il piano di settore agricoltura di cui al presente articolo ed il piano di settore per la tutela idrogeologica di cui all'art. 32 possono introdurre norme più restrittive per la realizzazione di bonifiche agricole.

8. L'Ente gestore del Parco coordina e promuove programmi e iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura; fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle relative leggi statali e regionali di settore, i contributi sono prioritariamente da destinarsi al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde dei corsi d'acqua, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali fuori foresta e al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica e integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale del P.T.C.

9. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 2 ed in conformità con le previsioni del piano di settore agricoltura, ove formato, l'Ente gestore provvede annualmente alla predisposizione di un «Programma attuativo di interventi economici ed incentivi per il riequilibrio agricolo-forestale del Parco», il quale costituisce parte integrante del piano di gestione di cui al precedente art. 10; attraverso il programma stesso l'Ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco ed in particolare all'interno della fascia fluviale del fiume Adda di cui all'art. 32, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:

- la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i tempi di attuazione;
- la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesistico della campagna;
- il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;
- l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che ne soddisfino le finalità;
- l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del Parco;
- gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico dell'Ente gestore nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostruzione ambientale e per l'incentivazione delle attività agro-silvo-colturali.

10. La stipulazione della convenzione costituisce titolo di priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente comma 8.

11. In tutto il territorio del Parco sono incentivati l'agriturismo e le attività ad esso connesse, nel rispetto della l.r. 3/92 e secondo i limiti consentiti dalle norme di zona e di settore; la domanda dell'interessato per esercitare l'attività e la conseguente autorizzazione comunale sono comunicate, per conoscenza, all'Ente gestore del Parco.

#### Art. 35 – Complessi boscati e vegetazionali

1. I complessi boscati, le macchie arboree ed arbustive, le zone umide in esse comprese, i filari arborei ed arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea della vegetazione devono es-

sere mantenuti, a cura dei proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione culturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

2. Il piano di settore boschi e vegetazione naturale, di cui al precedente art. 8, da approvarsi anche per stralci, è redatto sulla base di opportuni approfondimenti analitici in campo pedologico, forestale e botanico; esso dovrà prendere spunto dall'analisi della situazione forestale e delle problematiche in atto, anche per gli aspetti economici, nonché mirare all'individuazione di proposte d'intervento rivolte ad attuare una selvicoltura sostenibile. Il piano di settore recepisce i piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali di cui all'art. 19 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, previsti dalle stesse leggi e deve avere i seguenti contenuti:

- individua le diverse formazioni vegetali presenti nel Parco, comprese le macchie di contesto a rogge e/o fontanili;
- indica i complessi arborei con particolare funzione protettiva e ne regola la gestione;
- disciplina l'uso e l'introduzione di specie floristiche autoctone e di quelle non autoctone ma originariamente presenti nel territorio, anche attraverso la redazione di appositi elenchi;
- indica gli interventi finalizzati alla ripulitura dalle specie infestanti ed alla lotta dei parassiti delle piante;
- può stabilire limitazioni per la raccolta di flora spontanea, funghi e fauna minore, secondo quanto previsto dall'art. 38;
- indica gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale, definendo le modalità di incentivazione più opportune;
- detta i criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di ingegneria naturalistica;
- stabilisce i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della vegetazione spontanea;
- può disciplinare i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento, del taglio del ceduo e dei tagli colturali di altro tipo, nonché i turni minimi e le modalità di taglio per gli impianti di arboricoltura da legno a rapido accrescimento;
- specifica in appositi elenchi le specie arboree ed arbustive da utilizzarsi per gli interventi consentiti, prescritti o incentivati dal presente piano, programmando gli interventi più idonei a migliorarne disponibilità;

3. Gli interventi consentiti debbono osservare le seguenti prescrizioni, efficaci anche prima dell'emanazione del piano di settore dei boschi e vegetazione naturale:

- a) tutti gli interventi devono comunque essere essenzialmente volti ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri peculiari dell'ambiente nonché a favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati;
- b) ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, nel rispetto anche delle prescrizioni al riguardo dettate dal piano di settore; fino all'approvazione di detto piano si applicano, in tutto il territorio del parco, le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento Regionale 23 febbraio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il taglio del ceduo per legna da ardere è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni; nelle fustaie è consentito effettuare i soli tagli colturali volti a migliorare le condizioni vegetative del bosco e a garantire l'affermazione della rinnovazione naturale, tagli da verificarsi con specifico riferimento alla composizione, alla densità, allo stato fitosanitario e alla struttura del bosco ed alla salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici;

d) per piante isolate, in parchi e giardini, irrimediabilmente compromesse e dichiarate insicure può essere prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali;

e) per i filari arborei è ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati o deperenti con esemplari di specie autoctone o conformi a quelle preesistenti; per le essenze infestanti la sostituzione deve essere eseguita con piante autoctone; i reimpianti devono assicurare un sesto lungo la fila adeguato alle esigenze degli esemplari adulti e gli interventi devo-

no essere effettuati nel rispetto della vegetazione arbustiva al piede del filare, fatte salve le esigenze manutentive del filare stesso.

4. Gli interventi sono ammessi in quanto altresì tendano:

a) alla progressiva eliminazione di specie esotiche (robinia) ed infestanti (alianto, acero negundo, prugnolo tardivo, ecc.) e alla graduale loro sostituzione con potenziamento delle essenze locali;

b) al mantenimento di un numero di matricine adeguato, come disposto dal r.r. 1/93, art. 44 e 46;

c) al reimpianto di alberi o arbusti autoctoni, nel caso di taglio di alberi ad alto fusto a causa di malattia o pericolosità, cambiando specie o genere nel caso di infezioni di particolare gravità (es. cancro colorato del platano o grafiosi dell'olmo).

5. Sono comunque vietati i tagli a raso e la sostituzione colturale a pioppicoltura o ad arboricoltura a rapido accrescimento, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla l.r. 9/77 (art. 5 e 6) e dal r.r. 1/93 (art. 35).

6. La manutenzione delle fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto è consentita mediante il taglio degli individui arborei con la salvaguardia della vegetazione arbustiva di sottobosco o, in alternativa, mediante taglio a raso, in deroga al disposto di cui al precedente comma, a condizione che venga effettuata la ripiantumazione di vegetazione arbustiva autoctona; il progetto di ripiantumazione è allegato, in tal caso, alla denuncia di cui al successivo comma.

7. Gli interventi consentiti sono soggetti alle seguenti procedure:

a) Senza autorizzazione né denuncia all'Ente gestore sono ammessi:

– la rimozione di piante malate e rami morti, la sostituzione di piante morte, ammalate o deperienti nei filari nonché la raccolta dei funghi e della flora minore, nei limiti consentiti da eventuale regolamento;

– gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede del filare e le normali pratiche colturali;

8. L'Ente gestore del parco, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 9/77 e dell'art. 15, 1° comma della l.r. 8/76 come modificata e integrata dalla l.r. 80/89 può concedere contributi a chi intenda provvedere, secondo le indicazioni del piano di settore, al rimboschimento con specie arboree tipiche locali purché non infestanti, alla ricostruzione di boschi degradati, diradati o incendiati, alla riconversione dei cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti opportuni, alle opere manutentorie (cure colturali) delle specie non infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con priorità ai progetti di lotta biologica e integrata.

9. L'Ente gestore del parco può impartire, su conforme parere dell'ufficio provinciale competente in materia di agricoltura e foreste, in coerenza con il piano di settore, ove esistenti, e uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la miglior conservazione colturale dei complessi boscati e vegetazionali. In caso di inottemperanza, il Parco provvede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

10. Per la pioppicoltura e per le altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché per gli impianti di arboricoltura di pregio, anche in filari, si applicano le disposizioni del successivo art. 36.

#### Art. 36 – Arboricoltura di pregio e a rapido accrescimento

1. Il taglio dei pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento è condizionato al reimpianto su superficie di identica consistenza e paesisticamente analoga per collocazione ovvero al rimboschimento, con essenze autoctone arboree ed arbustive, di superficie agrarie o degradate di proprietà, in quantità e secondo le modalità previste dal piano di settore boschi e vegetazione naturale o convenzionate con il Consorzio. Tali prescrizioni non si applicano agli impianti di arboricoltura di pregio e a rapido accrescimento realizzati ai sensi del reg. CEE n. 2080/92.

2. Per i filari di ripa, l'utilizzazione è subordinata alle prescrizioni di cui alla l.r. 9/77 (art. 8).

3. Salvo che nell'esercizio dell'attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il riempimento di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido accrescimento di essenze infestanti. Il taglio di colture di dette essenze è subordinato al reimpianto con essenze arboree autoctone.

4. Il nuovo impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, o per la produzione di legna-

me di pregio, è comunque vietato nella riserva naturale, nel monumento naturale e nella zona di interesse naturalistico-paesistico.

La produzione di legname di pregio è consentita in zona naturalistico-paesistica solo nelle aree attualmente a conduzione agricola.

#### Art. 37 – Prevenzione incendi

1. Ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'intero territorio del Parco costituisce zona territoriale omogenea, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. 1 marzo 1975, n. 47; per la prevenzione degli incendi l'Ente gestore esercita le funzioni attribuite dall'art. 10 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

2. È vietato, nell'intero arco dell'anno, eliminare con il fuoco stoppie, sterpaglie e ramaglie entro una fascia di 50 m di distanza dai confini della riserva naturale o dal perimetro esterno delle aree boscate, nonché lungo le scarpe ripariali dei corsi d'acqua anche irrigui; il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le cautele per l'uso colturale del fuoco.

3. Chiunque accenda fuochi, nei luoghi e nei periodi di tempo in cui è consentito, deve curarne l'integrale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.

4. Il Presidente dell'Ente gestore, in caso d'urgenza, sentito il Servizio competente della D.G. Agricoltura, dichiara lo stato di grave pericolosità ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975 n. 47 della l.r. 27 gennaio 1977 n. 9.

5. Per l'attività di sorveglianza nonché di prevenzione e di estinzione degli incendi, l'Ente gestore si avvale del personale – volontario od assunto, anche a tempo determinato – nonché dei mezzi e dei materiali di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 della l.r. 9/77.

#### Art. 38 – Disciplina della caccia e della pesca e norme per la tutela del patrimonio floristico e faunistico

1. Il Parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della flora e della fauna autoctone, nonché della conservazione delle specie arboree esotiche non infestanti già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti; sono considerate autoctone le specie presenti in tempi storici e documentate come tali ed in particolare le specie arboree ed arbustive elencate dal piano di settore «Boschi e vegetazione naturale» di cui all'art. 35.

2. La tutela del patrimonio floro-faunistico è finalizzata a:

– riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione ed il potenziamento della flora e della fauna autoctona;

– disciplinare i prelievi floro-faunistici;

– eliminare le specie infestanti dannose nei confronti della flora e fauna autoctone.

3. L'Ente gestore del parco concorre alla realizzazione degli obiettivi definiti dal P.T.C. con gli altri Enti pubblici, ed in particolare:

– con le Amministrazioni provinciali per la ricostituzione dell'equilibrio naturale e la riqualificazione della fauna;

– con le Amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico per la salvaguardia delle acque;

– con le Amministrazioni competenti in materia di derivazioni idrauliche per la conservazione ed il mantenimento del deflusso minimo vitale per la tutela delle biocenosi acquatiche.

4. La tutela, il potenziamento e il prelievo delle risorse floro-faunistiche sono disciplinati dalla vigente legislazione regionale e nazionale e sono specificatamente regolamentate dalle previsioni del presente piano e da quelle dei piani di settore dei boschi e della vegetazione naturale, di cui al precedente art. 35, e della gestione del patrimonio faunistico, di cui al successivo comma 17.

5. Nelle aree proposte a parco naturale, come identificate nella Tav. 2, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91 e dell'art. 43, comma 1 lett. b), della l.r. 16 agosto 1993, n. 26; all'interno di tali aree gli interventi di gestione faunistica sono programmati ed attuati dall'Ente gestore, nell'ambito del piano di settore per la gestione del patrimonio faunistico di cui al successivo comma 17, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi di cui all'art. 22, comma 6, della l. 394/91; le aree proposte a parco naturale costituiscono

aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della l.r. 26/93.

6. Nelle aree del parco regionale poste al di fuori del perimetro proposto per il parco naturale l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano di settore per la gestione faunistica di cui al successivo comma 17, ove formato, e previo parere dell'Ente gestore del Parco.

7. Ai sensi dell'art. 21 l.r. 26/93 all'interno del parco naturale, previo parere favorevole dell'Ente gestore dello stesso, possono essere effettuate prove cinofile su selvaggina naturale purché a carattere temporaneo e con divieto di sparo. Nel restante territorio del parco regionale la Provincia può istituire le zone di addestramento cani previste dalla l.r. 26/93.

8. Fatte salve le norme più restrittive previste dal precedente art. 19, la tutela della fauna ittica, per la salvaguardia dell'equilibrio naturale, e l'attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della l.r. 26 maggio 1982, n. 25, e successive modificazioni; il piano di settore per la gestione faunistica di cui al successivo comma 17 può introdurre, sulla base di documentate necessità di tutela, eventuali restrizioni all'esercizio della pesca.

9. In materia di gestione della fauna ittica, competono all'Ente gestore del parco:

- il parere preventivo sul programma provinciale dei ripopolamenti ittici;
- il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 5, l.r. 26 maggio 1982, n. 25, per l'immissione dell'ittiofauna;
- il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca e da chiunque altro autorizzato, compresi i titolari della gestione di laghetti, cave e specchi d'acqua;
- il parere per l'organizzazione di gare e manifestazioni di pesca.

10. L'ente gestore del parco esprime altresì parere sulle domande di concessione - e relativi capitoli o disciplinari -, previste dall'art. 6, commi 1 e 5, l.r. 26 maggio 1982, n. 25, e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel parco.

11. La realizzazione di allevamenti ittici all'interno del parco è soggetta a parere obbligatorio dell'Ente gestore; l'attività di pesca sportiva deve essere condotta in bacini che garantiscano un adeguato isolamento dal corpo idrico naturale.

12. La raccolta della flora spontanea è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977, n. 33, dalla l.r. 23 giugno 1997, n. 24 e successive modificazioni; il piano di settore dei boschi e della vegetazione naturale o apposito regolamento può stabilire aree di divieto di raccolta di flora spontanea e funghi nonché introdurre disposizioni più restrittive, rispetto alle norme delle ll.rr. 33/77 e 24/97, per la tutela di determinate specie non comprese negli elenchi.

13. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla l.r. 27 luglio 1977, n. 33; il piano di settore per la gestione del patrimonio faunistico può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore rispetto alle norme della l.r. 33/77, nonché disposizioni per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla legge stessa ovvero di determinati siti delicati.

14. All'interno del parco naturale è vietata l'introduzione di qualsiasi specie floristica e faunistica non autoctona; nelle altre aree del parco regionale, fino all'approvazione dei piani di settore dei boschi e della vegetazione e della gestione del patrimonio faunistico, l'introduzione delle specie suddette è soggetta ad autorizzazione dell'Ente gestore; tale autorizzazione non è prescritta per le immissioni di selvaggina attuate ai sensi della l.r. 26/93 e nella zona riservata alla pianificazione locale, nei parchi e giardini privati nonché, fatte salve le specifiche disposizioni di settore, nell'esercizio dell'agricoltura, delle attività florovivaistica e zootecnica; sono comunque ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni del piano di settore o, in assenza di esso, previa autorizzazione.

15. Anche nelle zone in cui è ammessa l'introduzione di specie non autoctone, il Presidente può ordinare l'eliminazione di individui esotici, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse.

16. All'interno del parco naturale:

- è vietato immettere o liberare fauna selvatica omeoterma, fatti salvi gli interventi previsti dal piano di settore ai sensi del successivo comma 17, lettera e);
- per l'immissione di ittiofauna si applicano le procedure di cui al precedente comma 9;
- per gli anfibi e l'altra fauna minore sono ammessi i ripopolamenti o la reintroduzione di specie autoctone originariamente presenti ed eliminate dall'intervento dell'uomo, secondo le disposizioni dei piani di settore o, in assenza di essi, previa autorizzazione, purché l'habitat sia preventivamente reso di nuovo idoneo.

17. L'Ente gestore del Parco, in accordo con la Provincia per quanto riguarda le aree del parco regionale, approva il piano di settore del patrimonio faunistico, nel quadro delle finalità di recupero e di arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale del parco di cui al precedente comma 2, programmando, in collaborazione con gli Enti di cui al precedente comma 3 e tenuto conto dei piani provinciali in materia faunistico-venatoria ed alieutica, gli interventi di gestione faunistica da attivarsi nelle aree a parco naturale nonché gli orientamenti gestionali in materia faunistica per le rimanenti aree del parco regionale; il piano di settore, in particolare:

a) definisce le vocazioni del territorio, compresi i corsi d'acqua, attraverso il censimento del patrimonio faunistico terrestre e acquatico esistente e l'analisi finalizzata delle caratteristiche ambientali;

b) prevede l'acquisizione e l'organizzazione permanente, d'intesa con le Province, dei dati inerenti la gestione faunistica, le reintroduzioni e i ripopolamenti effettuati nel parco;

c) indica - determinandone la priorità di esecuzione - gli interventi di riqualificazione ambientale da attuarsi in funzione della tutela della fauna e del suo irradiazione nei territori circostanti e determina i criteri per la conduzione dei terreni agricoli e forestali necessari per il mantenimento di condizioni ecologiche favorevoli per la fauna selvatica;

d) disciplina ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 394/91 gli abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici da attuarsi nell'ambito delle aree a parco naturale;

e) specifica ulteriori operazioni tecnico-scientifiche per il potenziamento ed il controllo della consistenza del patrimonio faunistico, ivi compresi interventi di reintroduzione, ripopolamento e cattura di fauna selvatica;

f) stabilisce, per le aree a parco naturale, le metodologie per quantificare, mediante l'ausilio di tecnici esperti, i danni arrecati dalla selvaggina;

g) può proporre alle Province l'individuazione di aree idonee alla costituzione di zone da destinare alla protezione, al ripopolamento ed alla tutela della fauna ittica, con particolare riferimento ai tratti di corsi d'acqua ricompresi nel parco naturale.

18. La disciplina degli interventi di controllo della consistenza della fauna di cui al precedente comma, lett. d), deve dettare disposizioni per:

a) l'esame preliminare delle potenzialità faunistiche del territorio;

b) il calcolo periodico delle consistenze reali delle popolazioni animali, tramite appositi censimenti;

c) l'evidenziazione di eventuali elementi di disturbo delle zoocenosi e la determinazione del relativo impatto sugli equilibri ecologici;

d) l'elaborazione, sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi di cui alle precedenti lettere a), b), c), di programmi di intervento contenenti l'identificazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle necessarie operazioni di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;

e) l'individuazione delle strutture tecniche e del personale incaricati del coordinamento e dell'esecuzione degli interventi programmati; per l'elaborazione dei programmi di intervento e la predisposizione delle relative indagini preliminari, nonché per il coordinamento delle operazioni, l'Ente gestore del parco si avvale, anche mediante specifici incarichi, di esperti di comprovata qualificazione tecnico-scientifica nel campo della gestione faunistica ovvero, previe le opportune intese, delle strutture tecniche della Provincia e della Regione; i programmi di intervento predisposti dall'Ente gestore del parco sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che, entro 30 giorni dal ricevimento può vietarne l'attuazione,

qualora non risultino conformi alle disposizioni del presente articolo.

*Art. 39 – Attività ricreative, sociali, culturali e sportive e turismo sostenibile*

1. La fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale, sociale turistica, da parte del pubblico è una delle finalità del piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:

a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociale e culturale e di altri usi compatibili da parte del pubblico;

b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del parco, per promuovere la fruizione del parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;

c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle presistenze storico-monumentali;

d) riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva;

e) preferenza per attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell'ambiente naturale.

2. Il piano di settore per la fruizione, che può essere approvato anche per stralci:

a) individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior interesse sociale;

b) definisce, in conformità con il piano, la rete dei parcheggi e dei punti di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic, e quant'altro necessario alla fruizione pubblica – compresa l'individuazione di percorsi per disabili – della natura e del paesaggio;

c) detta le disposizioni per l'attuazione delle previsioni del piano relativamente alla zona ad attrezzature per il parco, di cui all'art. 27, nonché alle aree aventi tale destinazione finale ai sensi dell'art. 45, coordinandosi a tal fine con le previsioni del piano di settore per il recupero delle aree degradate;

d) individua puntualmente i confini degli ambiti a fruizione naturalistico-didattica del parco («le Foppe» e il «villaggio Crespi d'Adda – foce del Brembo») di cui al successivo comma 8, specificandone gli interventi e le funzioni da realizzarsi, promuovendo la fruizione delle aree stesse e definendone le modalità; può individuare altri ambiti per la fruizione naturalistico-didattica, come previsto dal successivo comma 11;

e) indica le modalità di svolgimento dell'attività agrituristica, qualora le stesse non siano già disciplinate in sede di piano di settore agricolo;

f) stabilisce le priorità di realizzazione degli interventi.

3. Il piano di settore può prevedere che aree di proprietà privata aventi destinazione funzionale di cui all'art. 27, appositamente individuate dal piano medesimo, siano, previa specifica convenzione, organizzate ed allestite ai fini di fruizione pubblica, anche con ingresso a pagamento, attraverso percorsi attrezzati, nel rispetto dell'ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide; la convenzione, in conformità con il piano di settore stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserire esclusivamente lungo i percorsi, le eventuali limitazioni al flusso del pubblico, la ricostituzione di ambienti naturali in misura non inferiore agli standard previsti dall'art. 27, le recinzioni ammesse per consentire l'ingresso controllato.

4. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal piano di settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.

5. L'attività equestre è normata dall'Ente gestore del parco con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 9 del presente piano.

6. Parcheggi e punti di sosta sono da individuare prioritariamente

in prossimità di strutture rurali dismesse, in funzione anche del riuso con finalità ricettive e ricreative, per la ristorazione e il tempo libero delle strutture stesse.

7. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione nonché da convenzioni con privati proprietari; non sono ammesse nel parco attività di autocross e motocross.

8. Sono individuati, con apposito tratto grafico nella Tav. 1, due ambiti a fruizione naturalistico-didattica del parco: «le Foppe» (in comune di Trezzo sull'Adda) e il «Villaggio di Crespi d'Adda – foce del Brembo» (in comune di Capriate S. Gervasio).

9. Tali ambiti costituiscono dei nuclei a forte interesse naturalistico-ambientale e/o storico funzionali ad una fruizione didattica dei luoghi sia per la fisionomia che per la peculiarità dei luoghi stessi.

10. L'Ente gestore del parco delinea mediante il piano di settore per la fruizione, i confini degli ambiti di cui al precedente comma 8, definisce e regola, anche mediante convenzione con privati o associazioni, le modalità di fruizione degli ambiti stessi e stabilisce gli interventi da attuarsi per la conservazione e la valorizzazione dei beni e per la fruizione degli stessi.

11. Per l'ambito «le Foppe», comprendente zone umide, valgono le disposizioni di cui all'art. 33; gli interventi devono essere finalizzati al recupero naturalistico delle zone umide e a garantire una fruizione didattico-naturalistica dell'area stessa.

12. Per l'ambito «Villaggio di Crespi d'Adda – foce del Brembo», comprendente il villaggio storico di Crespi d'Adda, l'ambito della foce del Brembo, un laghetto di cava dismessa e delle aree naturali a bosco-arbusteto, gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un nucleo storico-culturale e naturale dove si possa espletare una fruizione didattica interdisciplinare, coinvolgendo gli aspetti storici del villaggio, gli ambienti umidi del laghetto, il bosco e le radure, la geomorfologia dell'ambito di foce e i relativi ecosistemi; gli interventi devono pertanto avere i seguenti obiettivi:

a) recupero naturalistico del laghetto come zona umida, per la quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 33;

b) conservazione e gestione dell'area cespugliata e boscata che garantisca il mantenimento della fisionomia generale dell'area stessa a radure ed arbusti alternati a formazioni ad alto fusto, allo scopo di favorire la varietà specifica sia floristica che faunistica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35;

c) individuazione dei percorsi – sentieri per garantire e guidare la fruizione dell'intero ambito, che sia compatibile con l'ambiente naturale;

d) definizione di itinerari e di attività didattiche per la fruizione dell'intero ambito.

13. Per ciascun ambito a fruizione naturalistico-didattica del parco valgono comunque, per le singole aree ricomprese, le norme delle relative zone.

14. L'Ente gestore del parco attraverso il piano di settore per la fruizione, può individuare altre aree che per fisionomia possano avere lo stesso ruolo didattico per il parco.

*Art. 40 – Sistema della viabilità interna al parco*

1. In tutto il territorio del parco è vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente gestore. L'apertura di nuove strade, percorsi e sentieri è soggetta ad autorizzazione dell'Ente gestore e deve risultare coerente con il piano di settore di cui al precedente art. 39.

2. Il piano di settore per la fruizione disciplina e coordina il sistema generale di accessibilità, i luoghi, le modalità ed i livelli di fruizione dell'ambito fluviale; esso in particolare regola le caratteristiche tecniche dei percorsi, le pavimentazioni ammesse, i sistemi di eventuale protezione dei cigli nonché le caratteristiche dimensionali e costruttive degli elementi di arredo.

3. I percorsi ed i sistemi di accessibilità dovranno evitare la formazione di barriere architettoniche ed essere dimensionati per la contemporanea utilizzazione pedonale e ciclabile.

4. In ogni caso, saranno oggetto di specifiche previsioni e situazioni da parte del piano di settore gli ambiti e gli spazi interessati dalle strade alzaie del Naviglio di Paderno, del Naviglio della Martesana e del Canale Muzza. Il recupero e la sistemazione delle alzaie, dei manufatti e degli spazi ad esse

connessi rappresentano obiettivo prioritario del parco e dovranno integrarsi in un disegno di totale ciclopedonalizzazione dell'intero ambito fluviale, con esclusione dei mezzi motorizzati salvo i mezzi di servizio, di soccorso e necessari per la conduzione agricola e forestale. L'Ente gestore può, altresì, autorizzare l'ingresso di mezzi motorizzati per il trasporto dei disabili.

5. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e dei percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e dei percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua – qualora non sia di impedimento all'esercizio dell'attività agricola – costituisce limitazione alla proprietà privata e pubblica delle strade stesse, connaturata alla necessaria fruibilità sociale dell'ambiente del parco. Conseguentemente:

a) non è ammessa la chiusura di strade o percorsi pedonali, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni volte ad impedire il libero transito ciclopedonale ed equestre su strade e percorsi, pubblici o privati;

b) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente P.T.C. devono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni ed altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all'interno del parco, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi;

c) L'Ente gestore del parco approva il regolamento d'uso delle strade e dei percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando anche norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso e della buona conservazione dei beni privati e pubblici.

6. L'Ente gestore può autorizzare la chiusura delle strade e dei percorsi di cui al precedente comma nei seguenti casi:

a) aziende faunistiche, che abbiano assunto – in sede convenzionale – l'obbligo di organizzare visite controllate o guidate, anche a pagamento, per il pubblico;

b) fondi chiusi alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che venga garantita – a mezzo di specifica convenzione – la permeabilità ciclopedonale ed equestre verso il fiume, i corsi d'acqua, le zone umide e gli altri ambienti naturali; l'apertura di tali percorsi non modifica il carattere del fondo in relazione al divieto di caccia; il regolamento stabilisce le caratteristiche della segnaletica da apporre a tal fine, in corrispondenza degli accessi;

c) viabilità minore al servizio dell'agricoltura, qualora si riscontri l'assoluta incompatibilità dell'uso pubblico della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell'intera azienda agricola, l'accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico;

d) viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito pedonale, per ragioni di sicurezza pubblica o di pubblica incolumità.

7. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, il Presidente dell'Ente gestore può autorizzare chiusure temporanee di strade o percorsi.

8. Il Parco esegue, a propria cura e spese, la manutenzione delle strade e dei percorsi se resa necessaria dall'uso ciclopedonale od equestre, dandone preavviso non inferiore a giorni trenta al proprietario. L'uso equestre o ciclabile può essere vietato dal Presidente dell'Ente gestore per determinate strade o percorsi, qualora detto uso ne pregiudichi la conservazione.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a strade o percorsi interni alle zone di iniziativa comunale orientata od interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente, ovvero a brevi tratti di strade o percorsi destinati all'esclusivo accesso a fabbricati e non utilizzabili ad altro scopo.

10. È vietato il transito di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di carattere silvo-pastorale, nelle strade di smacchio, nelle mulattiere e negli itinerari turistici pedonali ai sensi dell'art. 26 della l.r. 80/89. Ai proprietari o affittuari di boschi è consentito il transito con mezzi motorizzati nelle strade silvo-pastorali nei periodi in cui vengono effettuati gli interventi colturali sul bosco.

#### Art. 41 – Discariche

1. Nel parco sono vietati gli impianti di trattamento e smaltimento finale di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali, o tossici e nocivi, nonché l'ammasso, anche temporaneo, di

rifiuti; nella zona di iniziativa comunale orientata è consentita la realizzazione di piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. È ammesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore, il deposito temporaneo di materie prime, seconde o altri materiali di risulta provenienti da lavorazioni insediate nel territorio del parco, o connesso all'esecuzione di interventi attuativi del presente piano, a condizione che sia realizzato all'interno del perimetro dei singoli insediamenti e che riguardi i processi lavorativi dell'insediamento interessato.

3. La discarica di materiali inerti è consentita esclusivamente nelle aree degradate ricomprese nella zona di cui al precedente art. 29 ed esterne alle fasce fluviali A e B di cui all'art. 32, ai soli fini di recupero ambientale ed è soggetta alle prescrizioni dettate dal piano di settore di cui all'art. 45, o a quelle stabilite da apposito progetto di recupero.

4. Per i mezzi di trasporto a servizio delle attività consentite ai sensi del presente articolo i percorsi devono essere concordati con l'Ente gestore del parco, al fine di limitare gli effetti di disturbo all'ambiente ed alla fruizione del parco.

#### Art. 42 – Cave

1. Su tutto il territorio del parco è vietata l'apertura di nuove cave.

2. La prosecuzione e l'ampliamento delle attività estrattive nelle cave esistenti è soggetta alle disposizioni dei piani cave approvati ai sensi dell'art. 8 della l.r. 14/98.

I poli estrattivi siti in corrispondenza delle aree degradate da recuperare n. 2: Cava dell'isola e Betonvilla e n. 5: Cava Sabbionera e Alba potranno, se previsto dal piano cave di Bergamo, ampliare l'attività estrattiva esclusivamente nelle aree situate all'esterno delle fasce fluviali di cui all'art. 32.

3. I progetti delle opere necessarie al recupero ambientale delle aree interessate devono conformarsi alle destinazioni ed alle prescrizioni di cui all'art. 29 e all'Allegato «Schede aree degradate da recuperare» nonché, ove esistente, alle indicazioni del piano di settore per il recupero delle aree degradate di cui all'art. 45; prima dell'entrata in vigore del presente piano i suddetti progetti sono trasmessi dalla Provincia all'Ente gestore del parco, il quale può richiedere modifiche o integrazioni in relazione all'attuazione degli obiettivi di parco.

4. Il ripristino ambientale delle cave cessate può essere proposto dall'Ente gestore del parco limitatamente alle aree classificate come «aree degradate da recuperare» di cui all'art. 29 ed attuato in conformità alle disposizioni dell'art. 39 l.r. 14/98 e alle prescrizioni del presente piano.

#### Art. 43 – Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali

1. Le infrastrutture esistenti non sono soggette ad interventi modificativi: gli enti proprietari e gestori devono comunicare i programmi di manutenzione o modificazioni che possono essere oggetto di convenzione con l'Ente gestore del parco allo scopo di stabilire accordi per una progressiva maggiore compatibilità delle infrastrutture e della loro gestione ai criteri espressi dal presente piano.

2. Per ragioni di esercizio gli Enti proprietari o gestori degli impianti esistenti possono procedere agli interventi lungo le linee, necessari per ragioni di sicurezza, dell'esercizio e degli impianti, nonché al taglio delle piante radicate sulle scarpate del rilevato, della trincea ferroviaria o dei corridoi, informando l'Ente gestore entro tre mesi dall'ultimazione.

3. Le nuove infrastrutture (rete viaria, rete ferroviaria, impianti a rete, ecc.) compresi gli attraversamenti, possono essere localizzati all'interno del parco purché sia documentata l'impossibilità di tracciati alternativi esterni al Parco, non possono interessare l'area della riserva naturale – Palude di Brivio, del monumento naturale – area Leonardesca. Devono essere progettate nel rispetto del presente piano e non possono avere tracciati paralleli al corso del fiume. I viadotti dovranno essere realizzati, ove possibile, perpendicolari all'andamento del fiume, propendendo per soluzioni plurifunzionali (strada più ferrovia).

4. I progetti delle modificazioni delle infrastrutture esistenti o di nuova infrastrutturazione sono soggette, nei casi ivi previsti, alla procedura di cui al precedente art. 14.

#### Art. 44 – Impianti tecnologici e servizi a rete

1. Gli impianti tecnologici d'uso pubblico, le reti fognarie, idriche, i metanodotti e le altre reti tecnologiche minori, sono ammessi nel territorio del parco con le seguenti limitazioni:

- a) le reti devono essere sempre interrato;
- b) le nuove reti non sono ammesse nella riserva, nel monumento naturale e nella zona di interesse naturalistico-paesistico; negli altri ambiti territoriali sono ammesse, con obbligo di rispetto della procedura di cui al precedente art. 14 per i casi ivi contemplati;
- c) la realizzazione di impianti di depurazione per la rete fognaria ed i manufatti relativi ad impianti ed altre reti tecnologiche, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione di quelli esistenti, non sono ammesse per la riserva naturale e per il monumento naturale; negli altri ambiti territoriali sono ammesse, con obbligo di rispetto della procedura di cui al precedente art. 14 per i casi ivi contemplati o previo parere dell'Ente gestore del Parco; sono fatti salvi i pozzi degli acquedotti e gli allacciamenti alle singole utenze dalle relative centraline o cabine.

2. Ove le opere di cui al comma precedente siano realizzabili nel sottosuolo della viabilità esistente di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, ne aggravamento degli effetti di barriera relativi sono subordinati solo a parere dell'Ente gestore del Parco.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano nella zona di iniziativa comunale orientata.

4. Per gli impianti ed attività in essere sono consentiti, oltre all'esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### Art. 45 – Recupero aree degradate

1. Al fine di garantire il recupero delle aree degradate, di cui al precedente art. 29, l'Ente gestore del Parco predisponde, in coerenza con le finalità del presente piano, il piano di settore per le aree degradate, così come individuate dall'articolo medesimo.

2. Il piano di settore per il recupero delle aree degradate, da approvarsi anche per stralci, deve individuare le destinazioni finali delle aree, ricomprese nella zona di cui al precedente art. 29, unicamente tra quelle consentite dal presente piano e specificamente indicate dall'art. 29 medesimo e dall'Allegato «Schede aree degradate da recuperare», nonché indicare le modalità di recupero delle stesse aree, indicando in particolare:

a) le modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali esistenti, nel rispetto delle finalità indicate dal presente piano per dette aree; gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti, se possibile, mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica con prevalenti materiali vivi ovvero utilizzando le tecniche dell'ingegneria tradizionale opportunamente integrate con quelle di ingegneria naturalistica al fine di ottenere, comunque, il migliore inserimento degli interventi nell'ambiente circostante;

b) le modalità ed i termini per la rimozione degli insediamenti e delle attività esistenti, incompatibili con la destinazione finale, nonché gli interventi di adeguamento necessari all'utilizzazione degli insediamenti strutturalmente compatibili, prevedendo eventualmente il cambio di destinazione e la ristrutturazione, in coerenza con la destinazione finale dell'area recuperata;

c) le aree ove è ammissibile, ai soli fini di recupero ambientale, la discarica di materiali inerti ai sensi del precedente art. 42 e le modalità di esecuzione del recupero medesimo.

3. Il recupero delle aree potrà essere proposto ed attuato dall'Ente gestore, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da privati; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'Ente gestore, alla quale deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:

– una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle caratteristiche dell'area e delle relative condizioni di degrado ambientale; in particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;

– una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;

– una valutazione del degrado paesaggistico con le indica-

zioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione;

– elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere da realizzare.

4. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa o turistica, il progetto convenzionato di cui al comma precedente, deve conformarsi alle previsioni del piano di settore per la fruizione e turismo sostenibile, di cui al precedente art. 39, ove esistente, e deve comunque contenere:

– l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggio;

– la localizzazione di tutti gli interventi previsti;

– la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la connessione alle reti comunali di allontanamento dei reflui.

5. Il piano di settore per le aree degradate può individuare ulteriori situazioni di degrado ambientale rispetto a quelle individuate ai sensi del precedente art. 29 o situazioni di particolare criticità e determinarne le relative modalità di recupero o compatibilizzazione in coerenza con la destinazione di zona stabilita dal presente P.T.C.

### Titolo IV NORME FINALI

#### Art. 46 – Acquisizione di aree

1. Ai sensi dell'art. 5 della l.r. 86/1983 è prevista l'acquisizione in proprietà pubblica delle aree per le quali il presente piano territoriale ovvero i relativi strumenti attuativi prevedano un uso pubblico oppure limiti alle attività antropiche, comportanti la totale inutilizzazione.

2. L'ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano o degli strumenti o provvedimenti attuativi; la convenzione prevede in favore del privato la concessione dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano o dei suoi strumenti o provvedimenti attuativi.

3. Le indennità conseguenti a espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla legge.

#### Art. 47 – Vigilanza e repressione degli interventi abusivi. Potere cautelare e sanzioni amministrative

1. Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 26, l.r. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Ente gestore ordina la sospensione di ogni intervento contrario alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d'uso; relativamente agli interventi soggetti, in base alla vigente legislazione o alle norme del presente piano territoriale o dei piani di settore o dei regolamenti d'uso, ad autorizzazione del parco o denuncia o concessione d'uso o di gestione o convenzione, l'Ente gestore ordina la sospensione in caso di interventi iniziati in assenza di tali atti o in difformità, anche parziale, degli stessi.

3. Gli effetti dell'ordinanza di sospensione, di cui al precedente comma, cessano qualora nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa non sia stato emanato dall'Ente gestore il provvedimento di repressione dell'abuso, previsto dal titolo III della l.r. 86/83.

4. Le sanzioni amministrative, previste dal titolo III, l.r. 86/83, sono emanate dall'Ente gestore con le modalità indicate dai disposti della legge medesimi.

5. Le sanzioni amministrative di cui al precedente comma si applicano, oltre che nei casi di cui all'art. 27, 1° comma, l.r. 86/83, anche per le violazioni delle norme contenute nel presente piano territoriale, nei piani di settore, nei regolamenti d'uso, nonché nel caso di interventi posti in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni dell'Ente gestore o di denuncia o concessione d'uso o di gestione o in difformità da tali provvedimenti; per opere poste in essere in difformità di convenzioni stipulate con l'Ente gestore si applicano le sanzioni di cui al precedente comma, fatte salve diverse e specifiche disposizioni stabilite in sede di convenzione.

#### Art. 48 – Poteri di deroga e retifiche cartografiche

1. Alle norme del presente piano territoriale è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che non possano diversamente essere lo-

## CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ PAESISTICA DEI LUOGHI ALLE TRASFORMAZIONI

### *Note interpretative riferite alla tabella*

calizzate, secondo le procedure stabilite dall'art. 18 comma 6 ter della l.r. 86/83 e dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/28623 del 16 maggio 1997. Sono comunque fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge.

2. La deliberazione dell'Ente gestore, di cui al precedente comma, propone le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, e l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili, indicando in tal caso la localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi compensativi.

3. Ai fini del rilascio, da parte del Comune, della concessione o autorizzazione edilizia, la deliberazione della Giunta regionale, di cui alla presente norma, produce effetti ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

4. All'istanza di deroga, di cui al presente articolo, deve, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 3 della legge 1357/55 nonché una relazione tecnica, contenete i seguenti elementi:

- a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- b) Descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- c) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per ridurre, annullare o compensare eventuali effetti negativi.

5. Nel caso che l'opera comporti una trasformazione d'uso del suolo di aree a vegetazione naturale, la relazione tecnica di cui al precedente comma 5 deve contenere uno specifico studio di compatibilità ambientale, nel quale dovranno essere considerati il significato ecologico delle specie presenti e della loro associazione in termini di frequenza nel territorio del parco, il significato faunistico della formazione e le possibilità di vicinanza, il significato paesaggistico, il significato ricreativo, il significato in relazione alla difesa idrogeologica.

6. La documentazione, di cui ai precedenti commi 5 e 6 deve essere trasmessa alla Giunta regionale, unitamente alle deliberazioni dell'Ente gestore e comunale e relativi allegati, previsti dal precedente 2° comma.

7. La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può provvedere a rettifiche della cartografia del presente piano, qualora vengano accertati palesi errori di redazione; la deliberazione relativa è pubblicata, ivi compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

— • —

La sensibilità dei siti viene determinata sulla base di quattro modi di valutazione, definiti rispettivamente: vedutistico, sistemico, dinamico, locale. Ciascun modo di valutazione ammette a sua volta due o tre chiavi di lettura: ad esempio nel modo vedutistico si distingue se un sito è o si trova nell'intorno di un punto di vista panoramico, o di un percorso panoramico o se è parte di una veduta panoramica.

È possibile che si verifichino simultaneamente le tre condizioni, oppure due o una o nessuna delle tre. Nel primo caso si tratterà di stabilire quale dei tre aspetti sia determinante nel definire la sensibilità del sito. Nell'ultimo caso, in assenza di condizionamenti sotto il profilo della panoramicità, si assegnerà al sito la sensibilità minima, corrispondente al valore uno, che equivale a nessun condizionamento.

Sotto il profilo panoramico o vedutistico, la sensibilità del sito è misurata da due parametri: da un lato l'importanza del luogo (punto di vista o veduta che sia), la sua notorietà, rarità, ecc.; dall'altro la sua integrità prima dell'intervento in questione. Il modo sistemico registra la condizione del sito di essere componente o elemento di un sistema, che potrebbe essere menomato della modificazione di una sua parte. Ad esempio il sito in questione potrebbe appartenere a un sistema ecologico (un parco, un corridoio ecologico, ecc.) oppure a un sistema urbanistico (centro storico, quartiere con disegno organico) o ancora ad un sistema di relazioni (un ambito aeroportuale, una porta di città).

Sotto il profilo sistemico, i parametri che definiscono la sensibilità sono ancora due: da un lato il ruolo del sito nel sistema (ruolo più o meno centrale, più o meno importante), dall'altro l'importanza del sistema stesso, la sua qualità. Il modo di valutazione dinamico riguarda i rapporti del sito con la viabilità (di ogni genere), distinta in due categorie rilevanti ai fini paesistici: la viabilità di grande traffico, sulla quale si forma l'immagine della Lombardia per milioni di persone, e quella di interesse specificatamente paesistico oggetto di fruizione specializzata.

La sensibilità è misurata, in questo caso, da un lato dalle caratteristiche della strada in termini di importanza e integrità, dall'altro dalla maggiore o minore prossimità, e quindi interferenza visiva del sito. Infine, il modo di valutazione locale si interessa alle caratteristiche del sito in quanto tale, alla presenza in esso di «beni» che sono oggetto di tutela: manufatti (architettonici, archeologici, etc.) oppure aspetti naturali e ambientali (morfologie, flora) o ancora valori che attengono all'immagine del luogo o alla sua coerenza (un ambiente particolarmente suggestivo o interessante). Anche in questo caso, la sensibilità si misura sul binomio importanza/integrità. In questo modo, il sito è valutato complessivamente, con un giudizio quantitativo, rispetto a «dieci» chiavi di lettura. La sua sensibilità, ai fini di prosecuzione del procedimento, coinciderà con il valore più alto tra quelli assegnati.

— • —

## ALLEGATO B

## 9 – Cava Moncate

## SCHEDE AREE DEGRADATE DA RECUPERARE

## 1 – Cava S. Martino

**Comune:** Villa d'Adda

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica, agricola e di fruizione finalizzata al recupero ambientale.

## 2 – Cava dell'Isola e Betonvilla

**Comune:** Solza, Calusco, Medolago

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica, agricola *e di fruizione turistica compatibile*

L'ampliamento individuato in cartografia, in attuazione dell'Accordo di Programma del 17 marzo 1999 n. 1079, diverrà esecutivo solo dopo l'approvazione dell'aggiornamento del piano provinciale cave da parte del Consiglio regionale della Lombardia.

## 3 – Cava Castello

**Comune:** Suisio

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica con possibilità di fruizione leggera. Il recupero dev'essere condotto a seguito di approfondimento progettuale di tipo naturalistico e geomorfologico

## 4 – Cava «Bagna»

**Comune:** Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica e fruizione sportiva pubblica e privata, finalizzata anche al recupero ambientale della zona, con densità fondiaria massima di 0,05 mc/mq per i locali di servizio e per ricettività turistico – residenziale, **purché non in contrasto con il PAI.**

Prescrizioni:

- recupero a verde di tipo naturalistico per una fascia di ampiezza adeguata a garantire una continuità di ambiente non artificiale lungo il corso del fiume;
- le operazioni di recupero morfologico dovranno essere condotte tramite sola movimentazione di materiale in loco;
- rimozione degli impianti e delle strutture esistenti incompatibili con la destinazione del recupero;
- progettazione esecutiva contenente analisi e criteri naturalistici e idrogeologici comprese l'indicazione delle misure di mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente di eventuali attrezzature;
- garanzia di fruizione pubblica del parco, con particolare riferimento alla fascia spondale

## 5 – Cava Sabbionera e Alba

**Comune:** Bottanuco

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica per la parte interna alle fasce fluviali A e B, naturalistica o agricola.

Prescrizioni:

- il progetto deve prevedere il mantenimento del setto spondale esistente

## 6 – Cava Colombo (Trezzo sull'Adda)

**Comune:** Trezzo sull'Adda

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica.

Prescrizioni:

- rimozione dell'insediamento incompatibile

## 7 – Foce del Brembo

**Comune:** Capriate S. Gervasio

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica per la fruizione didattica.

Prescrizioni:

- il progetto di recupero va coordinato con le previsioni del piano di settore per la fruizione di cui all'art. 39 (ambito a fruizione naturalistico-didattica Villaggio di Crespi d'Adda – foce del Brembo)

## 8 – Cava S. Barbara

**Comune:** Truccazzano – località Albignano

**Destinazione e prescrizioni:** destinazione naturalistica e di fruizione